



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 aprile 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 8

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
7 luglio 1998, n. 808-AMT/15. (Estratto).

Concessione per lo sfruttamento delle acque minerali Fonte Geu alla Società Monte Cocco S.r.l. con sede a Forni Avoltri (Udine), località Monte Avanza.

pag. 3914

1 9 9 9

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 11.

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

pag. 3914

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0101/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 7 al Regolamento edilizio del Comune di Grado.

pag. 3925

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0110/Pres.

Legge regionale 28/1992, articolo 4, comma 7 - Aggiornamento dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza dei componenti il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 3925

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0111/Pres.

Legge regionale 43/1990 e sue modifiche e integrazioni. Sertubi S.p.A. - realizzazione di un tubificio in ghisa sferoidale in Comune di Trieste. Procedura di valutazione di impatto ambientale; provvedimento di inviduazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 3926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0112/Pres.

Legge regionale 43/1990 e sue modifiche e integrazioni. Provincia di Udine - realizzazione di un'arteria di collegamento tra la S.S. 13 «Pontebbana» e la S.P. 15 «Di Faedis». Procedura di valutazione di impatto ambientale; provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 3927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0113/Pres.

Legge regionale 75/1982, articolo 29. Rinnovo della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Udine.

pag. 3928

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0114/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, in rappresentanza del settore del commercio.

pag. 3928

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 19 marzo 1999, n. 11.

I.P.A.B. Casa di riposo «Cavasso Nuovo-Fanna» di Cavasso Nuovo (Pordenone). Modificazione statutaria.

pag. 3929

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 aprile 1999, n. 15.

Consorzio Zona Industriale di Cormons. Nomina del Commissario liquidatore.

pag. 3936

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 8 aprile 1999, n. Amb. 227-TS/ESR/943.

Autorizzazione all'E.Z.I.T. - Ente Zona Indu-

striale di Trieste a realizzare il progetto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare.

pag. 3937

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 8 aprile 1999, n. 9/CP.

Determinazione dell'ora di inizio e di termine delle giornate venatorie per la stagione 1999-2000.

pag. 3946

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 marzo 1999, n. 851. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, comma 6 e comma 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

pag. 3947

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 marzo 1999, n. 912.

C.C. articolo 2540 - Liquidazione coatta amministrativa della «Igiene e ambiente All Service Soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana.

pag. 3948

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1131.

Legge regionale 31/1997, articolo 13, comma 6 - Formazione di nuclei di esperti per l'effettuazione della fase selettiva preliminare finalizzata all'assunzione straordinaria di personale per l'attuazione di programmi comunitari.

pag. 3948

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1135.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale conservatore del Libro fondiario.

pag. 3949

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1136.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico.

pag. 3950

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1137.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale ispettore forestale.

pag. 3951

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1138.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale finanziario-contabile-economico.

pag. 3952

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1139.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale.

pag. 3953

DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO

Comunicato relativo alla presentazione di nuove domande di finanziamento per interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei Co-

muni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, I comma della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

pag. 3953

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999. Azione: 1.4. - Servizi reali alle imprese commerciali. Pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili ed elenco di quelle escluse.

pag. 3954

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Andreis. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 20/1998.

pag. 3954

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale.

pag. 3955

Comune di Fagagna, variante n. 11 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 32/1997.

pag. 3955

Comune di Fiume Veneto. Variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 78/1998.

pag. 3955

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

pag. 3955

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 2 (ex n. 6) al PIP a carattere industriale nella frazione di S. Andrea.

pag. 3955

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 3955

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

pag. 3956

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3956

Comune di Polcenigo. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3956

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3956

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato «Piazza della valle».

pag. 3956

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 10/1982 - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1999.

pag. 3957

Servizio del libro fondiario

Ufficio tavolare di Tolmezzo

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Bagni di Lusnizza.

pag. 3958

ERRATA CORRIGE

Deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 1999, n. 909. F.S.E., obiettivo 3, asse 3. Avviso per la presentazione di progetti formativi. Ripubblicazione del bando allegato, a seguito di errore di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 15 del 14 aprile 1999.

pag. 3958

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Segreteria generale per la ricostruzione del Friuli - Udine:

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori del complesso edilizio di «Villa Cattaneo» in S. Quirino (Pordenone).

pag. 3960

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser.

pag. 3961

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata relativa all'appalto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'impianto sportivo all'aperto «Cosulich» - 1^a fase.

pag. 3961

Casa di riposo Giovanni Chiabà - San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento parziale del servizio infermieristico (esclusivamente infermieri professionali) - periodo: 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

pag. 3962

Comune di Artegna (Udine):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza «Marnico».

pag. 3963

Comune di Budoia (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La fornace di calce».

pag. 3963

Comune di Pordenone:

Avviso di deposito e di adozione del Piano di recupero di iniziativa pubblica n. 14 di largo San Giorgio in Zona di recupero n. 55.

pag. 3963

Comune di San Daniele del Friuli (Udine):

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera all'insegna «Al Picaron». Deliberazione della Giunta comunale 25 marzo 1999, n. 102. (Estratto).

pag. 3964

Comune di Santa Maria La Longa (Udine):

Modifica dell'articolo 18 dello Statuto comunale.

pag. 3964

Comune di Sesto al Reghena (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano regolatore partico-

lareggiato di iniziativa pubblica denominato: ambito laghi Paker.

pag. 3964

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato: ambito Laghi ex Irti.

pag. 3965

Provincia di Gorizia:

Decreto del dirigente del 5° Servizio 6 aprile 1999, n. 8643. (Estratto). Riclassificazione rifiuti di cui all'autorizzazione alla ditta Ecorisorse S.r.l.

pag. 3965

Autorità portuale di Trieste:

F.S.E. Obiettivo 3. Programma operativo «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale». Progetto interregionale per lo sviluppo dei sistemi portuali. Avviso per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata.

pag. 3965

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente sanitario di 1° livello - medici.

pag. 3969

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di primo livello, disciplina ortopedia e traumatologia.

pag. 3969

Consorzio per l'Assistenza Medico-Psico-Pedagogica C.A.M.P.P. - Udine:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore della mediazione 6^a q.f. - area educativa.

pag. 3977

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1998

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
7 luglio 1998, n. 808-AMT/15. (Estratto).

Concessione per lo sfruttamento delle acque minerali Fonte Geu alla Società Monte Cocco S.r.l. con sede a Forni Avoltri (Udine), località Monte Avanza.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme per la ricerca e la coltivazione, tra l'altro, di acque minerali e termali;

(omissis)

VISTA l'istanza del 19 gennaio 1996 della Monte Cocco S.r.l. con sede in Comune di Forni Avoltri, Udine, località Monte Avanza, con la quale è stata richiesta ai sensi del R.D. 1443/1927 la concessione per lo sfruttamento della sorgente denominata «Fonte Geu» in Comune di Forni Avoltri;

(omissis)

VISTO il parere n. 229 del 23 dicembre 1997 del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente con il quale (omissis) si trasmette favorevolmente la pratica per l'emissione del provvedimento di concessione, indicando come necessaria l'adozione delle prescrizioni e delle norme esecutive definite dalla Direzione regionale foreste e parchi;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Alla Monte Cocco S.r.l. con sede in Comune di Forni Avoltri, Udine, viene rilasciata la concessione ai sensi del R.D. 1443/1927 per lo sfruttamento delle acque minerali Fonte Geu in Comune di Forni Avoltri, come da progetto e da relazione idrogeologica di cui in premessa, per un periodo di anni venticinque.

Artt. 2 - 9

(omissis)

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

Trieste, 27 luglio 1998

PUIATTI

1999

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 11.

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 1

*(Integrazione dell'articolo 2 della
legge regionale 25/1993)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per l'esame e l'estrazione di copia delle deliberazioni formali adottate dai soggetti di cui al comma 1, si prescinde dalla verifica dell'interesse del richiedente alla conoscenza dell'atto.».

Art. 2

(Proroga del termine per l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23/1997)

1. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1999.

Art. 3

(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi)

1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi nonché la conservazione dei relativi documenti, così da garantire una migliore funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, e di predisporre le misure organizzative necessarie all'attuazione del diritto d'accesso, si provvede, con regolamento, a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Divulgazione di atti di interesse regionale)

1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.

2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.

Art. 5

(Istituzione del sistema informativo regionale sugli appalti)

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero e avviene senza alcun aggravio di costi per l'utente.

3. È fatto obbligo a tutti gli Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998,

n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento.

4. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento applicativo del presente articolo.

Art. 6

(Abolizione di controlli)

1. Sono aboliti i controlli di legittimità di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sugli atti degli Enti regionali.

2. L'articolo 68 della legge regionale 18/1996 è abrogato.

CAPO II

SOPPRESSIONE DI ENTI REGIONALI

Art. 7

(Suppressione dell'ERMI)

1. L'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è soppresso a partire dall'1 gennaio 2000.

2. L'Amministrazione regionale subentra all'ERMI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro l'1 dicembre 1999, viene nominato un Commissario liquidatore, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, con il compito di liquidare l'ERMI entro i successivi centottanta giorni, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. Dalla data di cui al comma 1 decadono gli organi di amministrazione dell'ERMI previsti dalla legge regionale 46/1990 e nelle loro competenze subentra il Commissario liquidatore.

5. Il Commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'ERMI ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro tre mesi dalla data del 31 dicembre 1999:

- 1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Ente;
- 2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Ente da attribuire all'Amministrazione regionale;
- 3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b) entro cinque mesi dalla data del 31 dicembre 1999:

- 1) il bilancio di liquidazione dell'Ente alla data del 31 dicembre 1999;
- 2) lo stato delle attività in corso alla data del 31 dicembre 1999.

6. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), punti 1) e 2), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Ente.

7. Intervenuta l'approvazione, il Commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale.

8. Il Commissario liquidatore si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del personale messo a disposizione, rispettivamente, dall'Amministrazione regionale e dall'ERMI.

9. Al Commissario liquidatore spetta, per l'esercizio delle proprie funzioni, un'indennità lorda mensile di ammontare corrispondente alla somma delle indennità dirigenziali previste dal Contratto collettivo di lavoro - Area di contrattazione della dirigenza per l'incarico di Direttore di Servizio, comprensiva del rateo degli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo alinea della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Detta indennità non può essere cumulata con le eventuali indennità dirigenziali in godimento connesse con l'espletamento di incarico dirigenziale. In tale eventualità al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.

10. Sono abrogati, dalla data di soppressione dell'Ente, il Titolo II della legge regionale 46/1990 nonché la lettera h) dell'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

11. Con successiva legge regionale sono individuate le strutture dell'Amministrazione regionale competenti in materia di migranti, nonché ulteriori modalità di trasferimento dal disciolto ERMI all'Amministrazione regionale dei procedimenti in corso e non conclusi, per assicurare continuità agli interventi a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Art. 8

(Soppressione dell'I.R.Fo.P.)

1. L'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) istituito con legge regionale 18 maggio

1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dell'I.R.Fo.P. di cui all'articolo 30 della legge regionale 42/1978 e nelle loro competenze subentra il Commissario di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'I.R.Fo.P., affinché la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.

5. Al Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'I.R.Fo.P.

6. In relazione alla soppressione dell'IRFoP, il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'Amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.

Art. 9

(Adempimenti per la liquidazione dell'IRFoP)

1. Il Commissario di cui all'articolo 8, a seguito della soppressione dell'Istituto, adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Ente e invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

- a) entro il 31 ottobre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Istituto, da attribuire all'Amministrazione regionale, ai

sensi dell'articolo 43 della legge regionale 42/1978 e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

b) entro il 31 gennaio 2002 il bilancio di liquidazione dell'Istituto al 31 ottobre 2001 e lo stato delle attività in corso alla medesima data.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 1 e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Istituto.

3. Intervenuta l'approvazione, il Commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2002.

4. Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione.

5. Per motivate esigenze l'attività di liquidazione può essere prorogata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.)» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

CAPO III

NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE E LO SMOBILIZZO DI BENI PATRIMONIALI REGIONALI NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE REALIZZATO CON FINANZIAMENTO REGIONALE

Art. 11

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/1998)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «, avente ad oggetto il mandato a gestire ed alienare i beni immobili della Regione ad essa affidati a tale scopo.» sono sostituite dalle parole «per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici.».

2. All'articolo 3 della legge regionale 3/1998, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili.

3 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.».

3. All'articolo 3 della legge regionale 3/1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)

1. All'articolo 6, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, la lettera c) è abrogata.

2. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari,

nonché ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni I.V.A. esclusa.».

3. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il terzo comma, come aggiunto dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo I.V.A. esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni I.V.A. esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tabolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo I.V.A. esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale.».

4. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il quarto comma, come aggiunto dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari.».

5. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affitto, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal

competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiali di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.».

Art. 13

(Acquisizione di beni immobili mediante permuta)

1. In particolari casi di convenienza o di opportunità l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di beni immobili anche mediante permuta, sulla base del valore del bene oggetto della permuta stessa determinato dal competente organo tecnico regionale.

Art. 14

(Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili e modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)

1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.

2. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997, dopo la parola «scarico» aggiungere le parole «, quali materiali di facile consumo.».

3. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997, le parole «con i registri di cui al comma stesso» sono sostituite dalle parole «con registri di carico e scarico.».

4. La procedura di cui al comma 1 non si applica per i beni mobili così come indicati nell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 10/1997.

5. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997, le parole «agli Enti ed organismi funzionali della Regione» sono sostituite dalle parole «agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione.».

6. All'articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997, le parole «in inventario» sono sostituite dalle parole «nei registri di carico e scarico.».

Art. 15

(Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF)

1. Il Consorzio Industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.

2. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.

3. I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai Comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.

CAPO IV

DIFFERIMENTO DI TERMINI PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO RELATIVE A STRUMENTI AGEVOLATIVI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 16

(Differimento del termine per le domande di contributo relative a strumenti agevolativi)

1. I termini di cui all'articolo 218, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo differiti dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2000.

2. Gli interventi dei Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono disciplinati dalla regola del «de minimis».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI E REGIONALI

Art. 17

(Norma transitoria relativa a fondi assegnati alle Province)

1. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.

Art. 18

(Autorizzazione alla rinuncia ad interessi su finanziamenti agli Enti locali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti

concessi agli Enti locali e dagli stessi non utilizzati e già integralmente restituiti all'Amministrazione regionale.

Art. 19

(Finanziamento aggiuntivo a favore dell'ERSA)

1. Per il finanziamento dell'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 6800 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 49 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

CAPO VI

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 20

(Modifica all'articolo 141 della legge regionale 13/1998)

1. All'articolo 141, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole «106, 109 e 134» sono sostituite dalle parole «e 106».

Art. 21

(Modifica ed integrazione dell'articolo 38 della legge regionale 46/1986)

1. All'articolo 38, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dopo le parole «dall'elenco» sono aggiunte le seguenti «di cui all'articolo 33 della presente legge e di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27».

2. All'articolo 38 della legge regionale 46/1986, al primo comma, è aggiunto il seguente periodo:

«Le sanzioni sono determinate secondo i seguenti criteri:

a) ammonizione in caso di:

- 1) inadempienze lievi;
- 2) mancata verifica da parte dei collaudatori di cui alla legge regionale 27/1988 dei calcoli delle strutture portanti di modesta entità;

b) sospensione dall'elenco per una durata massima di un anno, commisurata alla gravità delle inadempienze, in caso di:

- 1) recidiva nei comportamenti di cui alla lettera a);
- 2) inosservanza ingiustificata del termine stabilito per lo svolgimento dell'incarico;

3) mancata verifica da parte dei collaudatori di cui alla legge regionale 27/1988 dei calcoli delle strutture portanti, nei confronti delle quali la mancata applicazione della normativa vigente pregiudica la stabilità della costruzione;

c) cancellazione dall'elenco in caso di:

- 1) ulteriore recidiva nei comportamenti di cui alla lettera a);
- 2) recidiva nei comportamenti di cui ai numeri 2 e 3 della lettera b).».

3. All'articolo 38 della legge regionale 46/1986, al secondo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Qualora sulla base delle segnalazioni la Commissione ritenga che i fatti commessi possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione, procede a contestare l'addebito assegnando un termine a difesa non superiore a trenta giorni. La sanzione o l'archiviazione del procedimento sono decise dalla Commissione entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'interessato. Le decisioni della Commissione in merito alle sanzioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Alla contestazione ed alla comunicazione della decisione provvede il Presidente della Commissione.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 aprile 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25 («Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli

enti individuati, ai sensi della normativa regionale vigente, quali Enti strumentali della Regione, da chiunque vi abbia interesse.

Ibis. Per l'esame e l'estrazione di copia delle deliberazioni formali adottate dai soggetti di cui al comma 1, si prescinde dalla verifica dell'interesse del richiedente alla conoscenza dell'atto.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, anche interni, formati dai soggetti di cui al comma 1, o da essi utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge.

5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti di cui sia consentito l'accesso.

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»), è il seguente:

Art. 1

(Adozione di regolamenti per la semplificazione)

1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

(omissis)

Nota all'articolo 3

– Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».

Nota all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 («Legge quadro in materia di lavori pubblici»), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 415/1998, è il seguente:

Art. 2

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

(omissis)

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il cinquanta per cento dell'importo dei lavori.

(omissis)

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23/1997, e abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Controlli)

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Direzione regionale competente i seguenti atti adottati dai dirigenti degli Enti regionali:

a) gli atti di carattere generale in materia di personale;

b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni.

2. Sono altresì sottoposti al controllo di cui al comma 1 tutti gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore dell'Ente lo richiama autonomamente.

3. Gli atti di cui al comma 1 diventano esecutivi con l'approvazione da parte della Direzione regionale competente, ovvero dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data della loro ricezione senza che sia adottato alcun provvedimento.

4. La richiesta di elementi istruttori da parte della Direzione regionale competente interrompe il termine di cui al comma 3 sino alla presentazione delle controdeduzioni; dal ricevimento delle stesse decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di quindici giorni.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), nonché quelli di cui alla lettera b) relativamente alle convenzioni per il servizio di tesoreria, sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale ed alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

Note all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 («Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti»), è il seguente:

Art. 6

(Costituzione dell'Ente)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito l'Ente regionale per i problemi dei migranti, di seguito denominato Ente.

2. L'Ente ha sede nella città di Udine.

3. L'Ente, è considerato Ente regionale agli effetti delle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7.

– Il testo dell'articolo 104, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

Art. 104

(omissis)

Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:

– la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell'importo annuo dello stipendio in godimento all'1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

– l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;

– l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

(omissis)

– Il Titolo II della legge regionale 46/1990, reca: «Ente regionale per i problemi dei migranti».

– Il testo dell'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 1/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 199

1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:

a) (abrogata);

b) l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;

c) l'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato;

d) l'Agenzia regionale per l'impiego;

e) l'Istituto regionale per la formazione professionale;

f) l'Azienda regionale per la promozione turistica;

g) l'Ente tutela pesca;

h) (abrogata).

Note all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 («Ordinamento della formazione professionale»), è il seguente:

Art. 30

(Organi dell'Istituto)

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), è il seguente:

Art. 5

(Utilizzazione di personale didattico dell'IRFoP)

1. Onde consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il personale dell'IRFoP con profilo professionale didattico, non utilizzato o prevedibilmente non utilizzabile nelle mansioni proprie del profilo medesimo, può essere adibito, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, all'espletamento di compiti rientranti in altri profili professionali della medesima qualifica, compatibilmente con il titolo di studio posseduto e la professionalità maturata.

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 («Assessment e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), è il seguente:

Art. 44

(Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la piccola e media industria)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d), del comma 1 è autorizzata la concessione al centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto regionale per la formazione professionale di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.

2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Istituto e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 42/1978 è il seguente:

Art. 43

(Estinzione dell'Istituto)

In caso di estinzione dell'Istituto, disposta con legge regionale, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Privatizzazioni e semplificazione dell'attività amministrativa)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza e snellezza operati-

va, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di una società di capitali per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 1 con l'apporto di capitali sino alla concorrenza del valore di 500 milioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al mantenimento in capo alla Regione della maggioranza assoluta del capitale della società.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili.

3 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

4. Per il conferimento alla società di cui al comma 1 di beni immobili disponibili del patrimonio regionale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno specifico programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, anche di durata pluriennale, in cui sono individuati i beni oggetto di conferimento ed i tempi relativi.

5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

7. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla società di cui al comma 1 un contributo a sollievo degli oneri di avvio e funzionamento della società medesima, pari a lire 900 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, di durata quinquennale e in misura non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per programmi di manutenzione straordinaria di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, ceduti a titolo gratuito a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari, IPAB e Università degli studi della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

9. I programmi di cui al comma 8, predisposti dagli enti interessati, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Servizio tecnico della gestione immobili, in deroga alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 8 sono stabilite dalla Giunta regionale, con apposito regolamento.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzato il limite d'impegno quinquennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità 1999 e 2000 a carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

11. Nell'articolo 4 bis della legge regionale 10/1982, come inserito dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, e modificato dall'articolo 81, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«Le spese sono inoltre classificate, in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con riferimento alle specifiche strutture individuate dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni.»

12. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 13 bis
(Spese di funzionamento)

1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa rubrica relativi a spese inerenti il funzionamento dell'Amministrazione regionale inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.»

– La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

Nota all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 («Disposizioni speciali in materia di finanza regionale»), come modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

Per la vendita di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, può sempre procedersi a trattativa privata - indipendentemente dal loro valore di stima - oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo ai beni immobili del patrimonio disponibile statale:

a) quando l'acquirente sia un ente pubblico o consorzio fra enti pubblici od una società per azioni a prevalente capitale pubblico od una associazione o fondazione od istituzione senza fini di lucro;

b) quando l'acquirente sia un lavoratore agricolo e l'acquisto giovi alla formazione od all'arrotondamento della proprietà contadina diretto-coltivatrice.

c) (abrogata)

L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari, nonché ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni I.V.A. esclusa.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo I.V.A. esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni I.V.A. esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, in almeno due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari.

Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affitto, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.

Note all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 815 del codice civile è il seguente:

Art. 815

(Beni mobili iscritti in pubblici registri)

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

– Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informati.

2. I beni di valore non superiore a lire 50.000 vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico, quali materiali di facile consumo.

3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico.

5. I beni non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati.

6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonché i beni mobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono mantenuti in inventario con il valore d'acquisto ovvero di stima.

7. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice

civile e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con D.P.G.R. 12 settembre 1988, n. 0366/Pres.

8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito in proprietà agli *Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione* i beni mobili non registrati di cui all'articolo 815 del codice civile già in uso agli stessi.

9. Delle cessioni di cui al comma 8 vengono redatti appositi verbali da approvarsi con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.

11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso.

12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.

(omissis)

Nota all'articolo 15

– La legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, reca: «Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale».

Nota all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 218 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)»), come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 218

(Limitazione dell'operatività di leggi regionali nel settore dell'industria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalle seguenti normative:

- a) dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;
- b) dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4.

3. Le domande presentate alla Direzione regionale dell'industria, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, restano valide purché presentate antecedentemente alla data del 31 dicembre 1993.

Nota all'articolo 17

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1990)»), è il seguente:

Art. 14

(Impegni ed economie di spesa)

1. A fronte delle assegnazioni pluriennali previste dalle legge finanziaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982,

n. 10, a favore degli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli enti medesimi possono assumere impegni estesi a più esercizi.

2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell'esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.

3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venir conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all'Amministrazione regionale entro l'esercizio successivo a quello del loro accertamento.

5. Le somme impegnate ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell'iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell'anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.

6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all'Amministrazione regionale entro l'esercizio successivo a quello del loro accertamento.

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995)»), è il seguente:

Art. 2

*(Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di:

a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;

b) lire 17.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1995.

3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per l'anno 1995.

5. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 141 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cul-

tura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 141

(Sospensione dell'efficacia)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 106 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 («Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni)

La Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei collaudatori può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall'elenco di cui all'articolo 33 della presente legge e di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli. *Le sanzioni sono determinate secondo i seguenti criteri:*

a) ammonizione in caso di:

1) inadempienze lievi;

2) mancata verifica da parte dei collaudatori di cui alla legge regionale 27/1988 dei calcoli delle strutture portanti di modesta entità;

b) sospensione dall'elenco per una durata massima di un anno, commisurata alla gravità delle inadempienze, in caso di:

1) recidiva nei comportamenti di cui alla lettera a);

2) inosservanza ingiustificata del termine stabilito per lo svolgimento dell'incarico;

3) mancata verifica da parte dei collaudatori di cui alla legge regionale 27/1988 dei calcoli delle strutture portanti, nei confronti delle quali la mancata applicazione della normativa vigente pregiudica la stabilità della costruzione;

c) cancellazione dall'elenco in caso di:

1) ulteriore recidiva nei comportamenti di cui alla lettera a);

2) recidiva nei comportamenti di cui ai numeri 2 e 3 della lettera b).

I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche Amministrazioni venuti a conoscenza, nell'esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma, devono segnalarli alla Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei collaudatori. *Qualora sulla base delle segnalazioni la Commissione ritenga che i fatti commessi possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione, procede a contestare l'addebito assegnando un termine a difesa non superiore a trenta giorni. La sanzione o l'archiviazione del procedimento sono decise dalla Commissione entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'interessato. Le decisioni della Commissione in merito alle sanzioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Alla contestazione ed alla comunicazione della decisione provvede il Presidente della Commissione.*

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 36

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998;
- assegnato alla I Commissione permanente, integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno, in data 24 novembre 1998;
- esaminato ed approvato, a maggioranza, dalla I Commissione integrata, in data 26 gennaio 1999, con relazione di maggioranza del consigliere Saro e, di minoranza, dei consiglieri Antonaz, Baiutti, De-grassi e Molinaro;
- approvato, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 16 aprile 1999, n. 19/2-5392/99 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0101/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 7 al Regolamento edilizio del Comune di Grado.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0101/Pres. di data 12 aprile 1999 é stata approvata la variante n. 7 al Regolamento edilizio del Comune di Grado.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0110/Pres.

Legge regionale 28/1992, articolo 4, comma 7 - Aggiornamento dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza dei componenti il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0160/Pres. di data 29 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1993, Registro 11, foglio 371, è stato nominato per la durata di quattro anni il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che con D.P.G.R. n. 0188/Pres. di data 29 maggio 1997, è stato ricostituito il Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, gli importi da corrispondere al Presidente del Comitato (indennità mensile di carica) ed ai componenti il Comitato stesso (gettone di presenza), sono aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45;

VISTO il decreto n. 0226/Pres. di data 19 giugno 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 di data 8 luglio 1998, con il quale sono stati aggiornati gli importi dei compensi spettanti al Presidente e rispettivamente ai componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATO che gli aggiornamenti sulla base del tasso di incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT risultano i seguenti:

anno 1999:

- da lire 611.046 a lire 619.601 (indennità mensile di carica)
- da lire 109.988 a lire 111.528 (gettone di presenza) (pari ad un incremento dell'1,4%)

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 773 di data 16 marzo 1999;

DECRETA

Per i motivi sopra indicati, gli importi dei compensi spettanti al Presidente e rispettivamente ai componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, sono aggiornati come segue:

anno 1999:

- da lire 611.046 a lire 619.601 (indennità mensile di carica)
- da lire 109.988 a lire 111.528 (gettone di presenza) (pari ad un incremento dell'1,4%)

Gli oneri relativi all'indennità di carica ed al gettone di presenza dei componenti del Comitato fanno carico al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia (gestione fuori bilancio).

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0111/Pres.

Legge regionale 43/1990 e sue modifiche e integrazioni. Sertubi S.p.A. - realizzazione di un tubificio in ghisa sferoidale in Comune di Trieste. Procedura di valutazione di impatto ambientale; provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 9 febbraio 1999 con la quale la Sertubi S.p.A. di Trieste ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante la realizzazione di un tubificio in ghisa sferoidale e ciò ai sensi della Legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche e integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato IV, punto 7 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione sulla stampa;

VISTA la nota di data 22 febbraio 1999, pervenuta in data 26 febbraio 1999, con la quale la Sertubi S.p.A. ha trasmesso copia degli annunci pubblicati sui quotidiani «Il Piccolo» del 15 febbraio 1999 e «La Repubblica» del 17 febbraio 1999;

VISTA la nota n. AMB 6989/99/VIA-51 del 26 marzo 1999 con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Trieste, risultando quindi tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Trieste, all'Azienda per i servizi sanitari n.1, Triestina quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale quale garante della tutela paesistica e all'Autorità portuale di Trieste per la pertinenza territoriale;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante la realizzazione di un tubificio in ghisa sferoidale in Comune di Trieste, presentato dalla Sertubi S.p.A:

- il Comune di Trieste;
- la Provincia di Trieste;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio;
- l'Autorità portuale di Trieste.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Trieste sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0112/Pres.

Legge regionale 43/1990 e sue modifiche e integrazioni. Provincia di Udine - realizzazione di un'arteria di collegamento tra la S.S. 13 «Pontebbana» e la S.P. 15 «Di Faedis». Procedura di valutazione di impatto ambientale; provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 22 maggio 1998 con la quale la Provincia di Udine ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante la realizzazione di un'arteria di collegamento tra la S.S. 13 «Pontebbana» e la S.P. 15 «di Faedis» e ciò ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche e integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato XI, punto 3 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione su un quotidiano locale;

RAVVISATA l'incompletezza degli avvisi di deposito pubblicati sui quotidiani «Italia Oggi» in data 9 settembre 1998 e «Il Gazzettino» del 5 settembre 1998 e trasmessi all'Ufficio di piano in data 23 settembre 1998, per cui risulta opportuna una loro integrazione;

VISTA la nota 65502/98 di data 12 ottobre 1998, pervenuta in data 16 ottobre 1998, con la quale la Provincia di Udine ha trasmesso copia degli annunci integrativi pubblicati sui quotidiani «Italia Oggi» del 10 ottobre 1998 e «Il Gazzettino» dell'11 ottobre 1998;

VISTA la nota n. UP/3886 in data 11 novembre 1998 con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Reana del Rojale, Tavagnacco e Udine risultando quindi tali enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i servizi sanitari n. 4, quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale quale garante della tutela paesistica;

CONSIDERATO che il parere della Provincia di Udine, quale Ente proponente, debba intendersi già acquisito con la deliberazione n. 1155 del 30 dicembre 1997 di approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante la realizzazione di un'arteria di collegamento tra la S.S. 13 «Pontebbana» e la S.P. 15 «di Faedis» presentato dalla Provincia di Udine:

- il Comune di Reana del Rojale;
- il Comune di Tavagnacco;

- il Comune di Udine;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Reana del Rojale, Tavagnacco e Udine sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0113/Pres.

Legge regionale 75/1982, articolo 29. Rinnovo della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente la costituzione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 30, operanti presso gli Istituti autonomi per le case popolari;

VISTO il D.P.G.R. n. 057/Pres. del 13 febbraio 1996 con il quale è stata ricostituita, per la durata di tre anni, la Commissione in argomento presso l'Istituto autonomo per le Case Popolari di Udine;

PRESO ATTO che suddetto organo è venuto a scadere e che pertanto occorre procedere alla sua ricostituzione;

VISTI gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi»;

VISTE le designazioni pervenute da parte degli enti, delle associazioni e degli organi previsti dal citato articolo 29 della legge regionale n. 75/1982;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 26 febbraio 1999;

DECRETA

Art. 1

È ricostituita la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi operante presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Udine nella seguente composizione:

Presidente: dott.ssa Marina Job, magistrato;

- a) Vice-Presidente: Presidente pro tempore dello IACP o un suo delegato;
- b) rappresentante dell'A.N.C.I.: sig. Verginio Ioan;
- c) funzionario designato dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici: sig. Adriano Tonetti;
- d) rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative: sig.ra Giuseppina Parmeggiani;
- e) rappresentante degli assegnatari di alloggi: sig. Benito Della Mora;
- f) rappresentante delle cooperative: sig. Marco Agostinis;
- g) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata: sindaco pro tempore, o un suo delegato, e due consiglieri pro tempore del Comune in cui sorgono gli alloggi di cui uno espresso dalle minoranze, nominati dal Consiglio comunale.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 29, VI comma, della legge regionale n. 75/82, tale Commissione resta in carica per tre anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 aprile 1999, n. 0114/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, in rappresentanza del settore del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 con il quale è stata approvata la deliberazione della Camera di commercio di Udine 12 gennaio 1998, n. 3;

VISTO il D.P.G.R. 10 luglio 1998, n. 0261/Pres. con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le Associazioni dei consumatori - o loro raggruppamenti - designanti i membri componenti il Consiglio, nonché il numero di consiglieri che ciascuna organizzazione ed associazione provvederà a designare;

VISTO il D.P.G.R. 4 settembre 1998, n. 0317/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Udine, i membri componenti il Consiglio medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 14 gennaio 1999 dal membro componente signor Guglielmo Querini, designato dall'Associazione del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Udine per il settore del commercio;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione comunicata con nota prot. 520/CS del 17 marzo 1999 dall'Organizzazione imprenditoriale interessata;

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla nomina, così come richiesto all'articolo 13 della legge 580/1993, modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 77;

DECRETA

nell'ambito del settore del commercio, rappresentato nel Consiglio camerale di Udine, ed in base alla designazione pervenuta dall'Associazione del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Udine, è nominato membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine il signor Renato Marcigot, in sostituzione del signor Guglielmo Querini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 12 aprile 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 19 marzo 1999, n. 11.

I.P.A.B. Casa di riposo «Cavasso Nuovo-Fanna» di Cavasso Nuovo (Pordenone). Modificazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.R. 22 marzo 1963, n. 607, con il quale la Casa di riposo «Cavasso Nuovo-Fanna» avente sede a Cavasso Nuovo, in Provincia di Pordenone, è stata eretta in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTO il decreto n. 58 del 7 luglio 1995 con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali approvava la modificazione dello Statuto dell'Ente, al fine di adeguarlo alla nuova normativa ed alla mutata realtà sociale;

VISTA la deliberazione n. 273 del 3 dicembre 1998 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. ha proposto la modifica dell'articolo 4 dello Statuto suddetto nel seguente testo:

«Articolo 4

Erogazione servizi socio-sanitari

1. L'Istituto ha lo scopo di erogare servizi socio-sanitari accogliendo nella propria struttura le persone che a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie e della mancanza di famigliari che possano prenderne cura non siano in grado di provvedere a se stessi in modo autonomo.

2. L'erogazione dei servizi socio-sanitari oltre che in struttura possono essere estesi al territorio, direttamente o previo convenzioni con i Comuni richiedenti.

3. Per l'accoglimento o l'erogazione dei servizi sul territorio verrà data precedenza ai residenti nei Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna fondatori della Casa di riposo.»;

ATTESO il parere favorevole al riguardo espresso, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 49/1991, dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 18 gennaio 1999;

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Pordenone, invitata con nota dell'Ente prot. n. 2133 del 24 dicembre 1998 ad esprimere un parere sulla modificazione statutaria proposta, non ha adottato alcun provvedimento al riguardo nel termine previsto di trenta giorni e, pertanto, va considerata assenziente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

ACCERTATO che la deliberazione n. 273/1998 è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi e che in questo periodo non sono state presentate denunce o reclami;

ATTESO che la modifica allo Statuto dell'Ente è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 68 - I comma - della legge n. 6972/1890, nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 13 gennaio 1999 e che nei 30 giorni successivi a tale data non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

VISTO che la modificazione sopra riportata è stata determinata dall'esigenza di erogare servizi socio-sanitari anche a persone che restano al proprio domicilio;

CONSIDERATO che l'Istituto può estendere le proprie finalità anche all'esterno della struttura erogandole anche sul territorio, direttamente o per tramite di convenzioni con i Comuni richiedenti;

RITENUTO di dover dare corso alla modificazione statutaria approvata con deliberazione n. 273/1998;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modificazione dell'articolo 4 dello Statuto proposta dalla Casa di riposo «Cavasso Nuovo-Fanna» di Cavasso Nuovo (Pordenone) nel seguente testo:

«Articolo 4

Erogazione servizi socio-sanitari

1. L'Istituto ha lo scopo di erogare servizi socio-sanitari accogliendo nella propria struttura le persone che a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie e della mancanza di famigliari che possano prenderne cura non siano in grado di provvedere a se stessi in modo autonomo.

2. L'erogazione dei servizi socio-sanitari oltre che in struttura possono essere estesi al territorio, direttamente o previo convenzioni con i Comuni richiedenti.

3. Per l'accoglimento o l'erogazione dei servizi sul territorio verrà data precedenza ai residenti nei Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna fondatori della Casa di riposo.».

Il nuovo testo dello Statuto composto di n. 30 articoli è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 19 marzo 1999

POZZO

STATUTO

CENNI STORICI

La Casa di riposo Cavasso Nuovo-Fanna, trae le sue origini dall'acquisto nell'anno 1914 di un fabbricato di 8 vani, sito in Comune di Cavasso Nuovo al civico 91 di Via Vittorio Veneto, effettuato congiuntamente dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna, da destinarsi a Casa di Riposo per gli inabili dei due Comuni ed al quale venne posto il nome di «Ospedaletto».

Tale denominazione venne modificata solamente negli anni cinquanta in quanto per la specifica destinazione dell'immobile e per le finalità perseguite si ritenne più adatta l'attuale denominazione di «Casa di riposo Cavasso Nuovo-Fanna».

Durante la guerra 1915/1918 venne utilizzata inoltre quale ospedale militare per ospitare i soldati feriti nel corso delle operazioni belliche sul vicino fronte, e nell'anno 1917 per accogliere i colpiti dal tifo che infestava nella zona.

Il servizio infermieristico e di assistenza venne svolto fin dall'origine da alcune suore della Divina Volontà inviate dalla Casa Madre di Bassano del Grappa su richiesta delle due Amministrazioni comunali.

L'iniziale capienza della Casa di riposo era di circa 12 unità portata, con successivi ampliamenti, a circa novanta unità alla data degli eventi sismici dell'anno 1976.

Fino alla data di entrata in vigore dello Statuto approvato dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna rispettivamente con delibere consiliari n. 9 e n. 11 del 24 marzo 1957, la gestione dell'Istituto venne di fatto espletata dal Presidente coadiuvato dal Segretario del Comune di Cavasso Nuovo.

Infatti la prima delibera del Consiglio d'amministrazione della Casa di riposo è datata 4 maggio 1957.

Il Consiglio d'amministrazione antecedente allo Statuto sopracitato era composto da dieci membri comprendente i due Sindaci, quali membri di diritto, ed otto consiglieri nominati in numero di quattro dai rispettivi Consigli comunali.

Di detto organo non esistono atti scritti non avendo, lo stesso, svolto alcuna attività gestionale.

Fra i Presidenti succedutisi prima dell'approvazione

dello statuto merita una citazione particolare il sig. Toffolo Luigi Giobatta da Fanna il quale ricoprì detta carica ininterrottamente dal 1934 al 1957.

Lo stesso si trovò infatti a gestire l'Istituto in un periodo contrassegnato da una cronica mancanza di fondi trovandosi praticamente solo di fronte alle difficili decisioni da adottare onde evitare il completo dissesto dell'Istituto con il conseguente fallimento dell'iniziativa dei due Comuni.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, dopo essere riuscito con ferrea volontà a far sopravvivere l'istituzione, sfruttando la stima che lo circondava anche fra i compaesani emigrati nei più lontani paesi del mondo, iniziò con gli stessi una fitta corrispondenza chiedendo il loro aiuti economico per lo sviluppo e la modernizzazione della Casa di riposo.

Cominciarono a seguito di ciò ad arrivare le prime consistenti offerte che permisero di ampliare e modernizzare i vecchi immobili aumentandone progressivamente la capienza fino a raggiungere la sopracitata capienza di circa novanta unità alla data dei movimenti tellurici dell'anno 1976.

Con l'articolo 15 dello statuto approvato il 24 marzo 1957 la composizione del Consiglio d'amministrazione veniva così stabilita:

«L'istituzione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica quattro anni.

I consiglieri sono nominati per la prima volta in numero di tre dal Consiglio comunale di Cavasso Nuovo e in numero di due dal Consiglio comunale di Fanna.

Tale proporzione sarà invertita vicendevolmente fra i due Comuni ad ogni quadriennio, salvo riconferma del Consiglio uscente da parte delle due amministrazioni.

Il presidente viene eletto dai membri del Consiglio d'amministrazione nella persona di uno dei due membri appartenenti al Comune avente la minoranza in seno al Consiglio stesso».

L'Istituto venne eretto in Ente morale con D.P.R. 607 del 22 marzo 1963 ed in tale occasione; con contratto in data 25 novembre 1960 n. 16.107 di rep. a rogito del notaio Cargnelli i Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna conferivano all'erigendo Ente morale l'immobile sede dell'istituto e gli annessi terreni.

A seguito dei movimenti tellurici dell'anno 1976 la Casa subiva gravissimi danni tanto da dover essere provvisoriamente evacuata inviando gli ospiti agli appositi centri istituiti dalla Regione a Jesolo e successivamente presso il Centro per anziani di Maniago.

I lavori di ricostruzione venivano immediatamente iniziati, con i contributi regionali e con le offerte dei vari emigranti dei due Comuni. I primi lavori vennero terminati nel mese di aprile dell'anno 1980 e la Casa venne riaperta il 1° maggio dello stesso anno.

I lavori per il ripristino della vecchia ricettività sono tutt'ora in corso, usufruendo dei contributi regionali.

Viste le mutate finalità dell'Istituto che con lo statuto in vigore avevano carattere principalmente di beneficenza, prevedendo tra l'altra il ricovero gratuito dei meno abbienti, mentre attualmente svolge solamente attività assistenziale accogliendo nelle proprie strutture persone che a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie e della mancanza di familiari che possano prendersene cura, non siano in grado di provvedere a se stessi in modo autonomo, si è reso necessarie provvedere alla modifica dello statuto nel testo sottoriportato.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CASA DI RIPOSO

CAPO I

CARATTERISTICHE DALLA CASA DI RIPOSO

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

1. La Casa di riposo Cavasso Nuovo-Fanna è ente morale eretto con D.P.R. 607 del 22 marzo 1963.

Articolo 2

Sede

1. La Casa di riposo ha sede in Via Vittorio Veneto al civico 91 in comune di Cavasso Nuovo.

2. Le adunanze del Consiglio d'amministrazione si svolgono presso la sede della Casa.

Articolo 3

Albo pretorio

1. Il Consiglio d'amministrazione individua nella zona adibita ad uffici amministrativi un apposito spazio da destinare all'Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma del presente articolo e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

CAPO II

FUNZIONI E FINALITÀ DELLA CASA DI RIPOSO

Articolo 4

Erogazione servizi socio-sanitari

1. L'Istituto ha lo scopo di erogare servizi socio-sanitari accogliendo nella propria struttura le persone che

a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie e della mancanza di familiari che possano prenderne cura non siano in grado di provvedere a se stessi in modo autonomo.

2. L'erogazione dei servizi socio-sanitari oltre che in struttura possono essere estesi al territorio, direttamente o previo convenzioni con i Comuni richiedenti.

3. Per l'accoglimento o l'erogazione dei servizi sul territorio verrà data precedenza ai residenti nei Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna fondatori della Casa di riposo.

Articolo 5

Regolamento di funzionamento

1. La normativa relativa all'accoglimento degli ospiti, alla garanzia per il pagamento delle rette, ed al funzionamento dell'Istituto forma materia dell'apposito regolamento a tal fine adottato.

Articolo 6

Rette di ricovero

1. Annualmente il Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione determina le rette di ricovero per le varie categorie cui vengono assegnati gli ospiti in base alla loro maggiore o minore autosufficienza, come da Regolamento di cui all'articolo 5.

TITOLO II

ORGANI DELLA CASA DI RIPOSO

CAPO I

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 7

Composizione, elezione e durata in carica

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente.

2. I consiglieri sono nominati dai Consigli comunali di Cavasso Nuovo e di Fanna e devono possedere i requisiti, per la nomina a consigliere comunale, e quelli previsti dagli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

3. Il numero dei membri da eleggere dai suddetti Consigli comunali è rispettivamente di 3 (tre) e 2 (due). Tale proporzione sarà invertita vicendevolmente tra i due comuni ad ogni nuova elezione dei Consigli Stessi.

4. I membri del Consiglio d'amministrazione possono venir eletti più volte e non devono far parte del Consiglio che li nomina.

5. La durata in carica dei membri del Consiglio d'amministrazione è pari a quella prevista per i consi-

glieri comunali in base alla legge elettorale vigente al momento della nomina.

6. Con l'accettazione della nomina i due membri eletti dal Comune cui spetta la minoranza, per quel periodo e fra i quali dovrà venir eletto il Presidente ai sensi dell'articolo 15 - 1° comma del presente Statuto, si impegnano pure all'accettazione della carica di Presidente del Consiglio d'amministrazione qualora eletti a tale carica da detto organo a pena di decadenza da membro dello stesso.

Articolo 8

Competenze

1. Il Consiglio d'amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Lo stesso ha competenza in tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Fra gli atti di straordinaria amministrazione rivestono particolare importanza quelli relativi all'approvazione dello Statuto, dei Regolamenti, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e relative variazioni, i piani di investimento.

Articolo 9

Adunanze

1. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce presso la sede dell'Ente su convocazione del Presidente da notificare ai componenti del Consiglio stesso nei termini e modalità fissati dall'apposito regolamento. La prima convocazione verrà effettuata dal Presidente uscente e la stessa verrà presieduta dal membro più anziano di età.

2. Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono di natura ordinaria e straordinaria. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, le altre ogni qualvolta si renda necessario.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal membro più anziano di età che presiede anche la prima seduta di detto organo dopo la sua costituzione.

4. Il Consiglio d'amministrazione deve venir inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti, o per disposizione dell'autorità tutoria e governativa.

5. Per la validità delle sedute dovranno essere presenti almeno tre componenti incluso il Presidente od il membro anziano e le deliberazioni dovranno venir approvate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Le votazioni vengono effettuate di norma a voto palese ad eccezione dei casi in cui si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

6. Nel caso si dovesse deliberare su un argomento nel quale un membro del Consiglio d'amministrazione abbia qualche interesse personale, lo stesso dovrà allontanarsi, dalla sala dell'adunanza fino a votazione avvenuta.

7. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Articolo 10

Indennità di carica

1. Ai membri del Consiglio d'amministrazione può venir concesso un gettone di presenza nella misura prevista dalla normativa vigente.

Articolo 11

Decadenza

1. Si ha la decadenza dalla carica di membro del Consiglio d'amministrazione:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge, del T.U. n. 570 del 16 maggio 1970 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, per tre mesi consecutivi, alle sedute del Consiglio d'amministrazione.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'amministrazione e la stessa può essere promossa dall'organo tutorio.

Articolo 12

Dimissione

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del membro del Consiglio d'amministrazione di rinunciare alla carica, indirizzata al Presidente, ed al Consiglio comunale che lo ha nominato.

2. Le stesse diventano immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Articolo 13

Surrogazione

1. In caso di decadenza o dimissione di un membro del Consiglio d'amministrazione, sarà cura del Presidente richiedere al Comune che lo aveva nominato la sua surrogazione.

Articolo 14

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione e commissariamento dell'ente

1. Il Consiglio d'amministrazione viene sciolto nei seguenti casi:

- a) quando i membri in carica a seguito dei casi previsti dagli articoli 11 e 12 o per altro motivo si riducano al di sotto del numero legale 3 (tre), necessario per il funzionamento dell'organo;
- b) qualora entro il termine di 60 giorni dalla prima convocazione dello stesso non sia in grado di eleggere il Presidente. Durante detto periodo tale funzione verrà svolta dal membro più anziano di età.

2. In caso di scioglimento l'Autorità tutoria provvederà alla nomina di un Commissario, che rimane in carica fino alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Articolo 15

Elezione e durata in carica

1. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio d'amministrazione nella persona di uno dei due membri nominati dal Comune avente la minoranza in seno al Consiglio stesso.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

Articolo 16

Competenze

1. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Rappresenta la Casa di riposo, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti. Impartendo direttive generali al Segretario, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e i servizi.

3. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto.

4. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal Regolamento al Segretario.

5. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi dell'Ente informandosi di atti anche riservati.

6. Promuove indagini e verifiche amministrative nell'intera attività dell'Ente.

7. Compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente.

8. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone le convocazioni del Consiglio d'Amministrazione.

9. Nel caso di assenza del Presidente le funzioni di cui al presente articolo vengono attuate dal Consigliere più anziano di età che lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 17

Indennità di carica

1. Al Presidente viene concessa una indennità di carica nella misura prevista dalla normativa vigente.

Articolo 18

Decadenza

1. Il Presidente decade nei seguenti casi:

- a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- b) per perdita della qualità di membro del Consiglio d'amministrazione;
- c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge.

Articolo 19

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente vengono inoltrate al membro più anziano, ed anche al Consiglio comunale che lo ha nominato affinché provveda alla sua surrogazione, comportando la decadenza anche da componente del Consiglio d'amministrazione per violazione del comma 6 dell'articolo 7 del presente Statuto.

2. Le stesse diverranno immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Articolo 20

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente deve venir presentata in forma scritta e comporta in caso di approvazione la decadenza solamente dalla carica di Presidente e non anche da quella di membro del Consiglio d'amministrazione.

2. La mozione di sfiducia nei riguardi di entrambi i membri nominati dal Comune che ha la minoranza in seno al Consiglio d'amministrazione comporta lo scioglimento del Consiglio stesso con commissariamento dell'Ente fino alla sua ricostituzione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

IL SEGRETARIO

Articolo 21

Funzioni

1. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- a) sovrintende alle funzioni dei vari uffici e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti, amministrativi e disciplinari;
- c) provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni può provvedere autonomamente, dandone conoscenza al Presidente della Casa di riposo.

3. Al Segretario vengono particolarmente attribuiti i seguenti compiti:

A) attribuzioni di gestione amministrativa:

- a) è preposto e responsabile sia della direzione degli uffici che di specifici programmi o Progetti loro affidati. È dotato di potestà autonoma di scelta dei procedimenti e delle metodologie fissate dalle norme
- b) adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale che in via esemplificativa si indicano:
 - ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazioni dal Consiglio d'amministrazione;
 - liquidazione delle spese regolarmente ordinate ed impegnate, a seguito di delibera del Consiglio d'amministrazione;
 - predisposizione di proposte e programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - formazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
 - presidenza Commissioni dei concorsi per le assunzioni e per le gare d'appalto;
 - sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incasso, con firma congiunta del Presidente del Consiglio d'amministrazione e degli altri organi preposti;
 - liquidazione di compensi, di indennità al personale già previste e determinate per legge e regolamenti, e deliberate dal Consiglio d'amministrazione;
 - cura le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
 - cura in conformità alle direttive del Presidente l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
 - adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni, previa delibera del Consiglio d'amministrazione.

B) Attribuzioni consultive:

- a) partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente;
- b) esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- c) formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nello schema di deliberazione ai sensi di legge.

C) Attribuzioni di sovrintendenza -- direzione -- coordinamento

- a) esegue funzioni di iniziative, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- b) propone ed autorizza, comunicando al Presidente, le missioni del personale e le prestazioni straordinarie del personale nei limiti stabiliti dagli accordi;
- c) dispone provvedimenti di mobilità interna;
- d) autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;
- e) provvede alla contestazione degli addebiti e all'adozione delle sanzioni disciplinari fino alla censura;
- f) propone provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
- g) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati;
- h) provvede all'emanazione di direttive ed ordini;
- i) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati.

D) Attribuzioni di legalità e garanzia

- a) partecipa direttamente alle sedute dell'assemblea consigliare curandone la verbalizzazione;
- b) rilascia documenti e notizie nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;
- c) provvede all'attestazione della avvenuta pubblicazione all'Albo e dell'esecutività dei provvedimenti ed atti;
- d) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi.

Articolo 22

Responsabilità

1. Il Segretario esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio d'Amministrazione sotto il profilo di legittimità.

2. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quan-

do l'Ente non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.

3. Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente comma.

TITOLO IV

UFFICI E SERVIZI

CAPO I

UFFICI

Articolo 23

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alla proprie dimensioni, si può articolare in uffici e servizi.

Articolo 24

Uffici

1. Gli uffici sono preposti a tutta l'attività amministrativo-contabile e direzionale dell'Ente.

2. Il loro funzionamento è assicurato da funzionari ed impiegati il cui numero, mansioni, diritti ed obblighi sono previsti nell'apposito regolamento organico e relativa pianta, apposito Regolamento inoltre stabilisce le modalità e criteri per la loro assunzione.

CAPO II

SERVIZI

Articolo 25

Servizi

1. I servizi realizzano i fini istituzionali dell'Ente volti ad accogliere nella propria struttura ed a prendersi cura di persone non in grado di provvedere a se stesse in modo autonomo.

2. I servizi vengono assicurati da personale ausiliario di assistenza, da infermieri e da specialisti.

3. Il personale ausiliario in base al Regolamento organico viene così diviso:

- ausiliari di corsia
- ausiliari di cucina-dispensa
- ausiliari di lavanderia-guardaroba
- ausiliari di servizi.

Gli ausiliari sono posti alle dirette dipendenze dei capi reparto.

4. Le modalità il numero, i diritti ed obblighi sono fissati nel Regolamento organico e relativa pianta, appo-

sito regolamento inoltre stabilisce le modalità e criteri per la loro assunzione.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 26

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio d'amministrazione delibera entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio dell'universalità, integrità, veridicità e profilo economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione patrimoniale e programmatica.

3. Gli impegni devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del capo dell'ufficio di ragioneria.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio d'amministrazione entro il 31 maggio dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 27

Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio d'amministrazione provvederà ad approvare apposito Regolamento per la disciplina di tutte le materie relative alla gestione contabile dell'Ente.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Regolamenti

1. Sino all'adozione o comunque alle modifiche dei nuovi regolamenti, restano in vigore nelle parti non in contrasto con il presente Statuto, gli attuali regolamenti.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto assessorile di approvazione.

Articolo 30

Modifiche dello statuto

1. Il presente Statuto, può essere modificato sola-

mente dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione di almeno quattro Consiglieri su cinque.

Udine, 19 marzo 1999

VISTO: L'ASSESSORE REGIONALE: POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 7 aprile 1999, n. 15.

Consorzio Zona Industriale di Cormons. Nomina del Commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che con decreto del Prefetto della Provincia di Gorizia n. 1.7C.3/14415-Div. III del 12 novembre 1965 veniva costituito il Consorzio Zona Industriale di Cormons, composto dall'Amministrazione provinciale di Gorizia, il Comune di Cormons, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Gorizia e la Cassa di Risparmio di Gorizia, con sede a Cormons;

VISTO che l'Ente di cui sopra, che veniva a scadere per il primo novennio il 31 dicembre 1974, è stato prorogato con successivi decreti prefettizi per un ulteriore novennio, e precisamente dall'1 gennaio 1975 al 11 dicembre 1984, e successivamente fino al 31 dicembre 1993;

VISTA la delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 22 aprile 1987 con cui è stato adottato il nuovo statuto dell'ente in cui è stato stabilito, all'articolo 2, la durata illimitata del Consorzio;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 1997, n. 26, con cui è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi medesimi e, comunque non oltre il 31 dicembre 1998;

VISTA la nota del 13 febbraio 1999, del Presidente dell'Ente sopracitato con cui è stata evidenziata l'impossibilità di applicare la recente legge regionale del 18 gennaio 1999, n. 3, in quanto il Consorzio di che trattasi non opera negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al comma 1 della suddetta legge;

CONSIDERATO che il Consorzio Zona Industriale di Cormons si è costituito fra tre enti pubblici (Comune di Cormons, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Gorizia e Provincia di Gorizia) e un soggetto privato (Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.);

ATTESO che il consorzio di che trattasi non possa continuare a sussistere nella suddetta composizione, in

quanto la legge 8 giugno 1990 n. 142 di riforma delle autonomie locali, non prevede la partecipazione di soggetti privati a tale forma associativa;

RITENUTO, inoltre, che non sussistano le condizioni per una trasformazione dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 60 della sopracitata legge 142/1990;

VISTA la delibera dell'assemblea consortile n. 3 dell'11 febbraio 1999, con cui si è deciso all'unanimità di procedere allo scioglimento del Consorzio con decorrenza 1° aprile 1999;

CONSIDERATO che la deliberazione di cui al punto precedente è stata esaminata favorevolmente dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 29 marzo 1999 (reg. n. 1972 - prot. n. 24922);

VISTA la necessità, prospettata dall'Ente, di garantire gli adempimenti relativi alla chiusura delle attività amministrative in corso del suddetto Consorzio Zona Industriale di Cormons;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il quale sono state trasferite all'Amministrazione regionale tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato;

VISTO l'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato;

RITENUTO pertanto di dover nominare un commissario che provveda ad espletare gli adempimenti relativi alla chiusura delle attività amministrative del Consorzio Zona industriale di Cormons;

DECRETA

Il sig. Enzo Penta nato a Noci (Bari) il 1° maggio 1942 e residente in Arta Terme - via G. Gortani, 37 - c.f. PNT NZE 42E01 F915A; è nominato Commissario liquidatore del Consorzio Zona Industriale di Cormons.

Al Commissario stesso sono conferite tutte le competenze spettanti agli organi ordinari dell'Ente.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 7 aprile 1999

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 8 aprile 1999, n. Amb. 227-TS/ESR/943.

Autorizzazione all'E.Z.I.T. - Ente Zona Industriale di Trieste a realizzare il progetto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984 dal Comitato interministeriale contenente disposizioni per la prima applicazione del D.P.R. 915/1982, che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme regolamentari e tecniche, adottate in attuazione del citato decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo medesimo;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento in sede regionale della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997, come modificato dal decreto legislativo 389/1997, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 e dalla legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 contenente norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, ed in particolare l'articolo 131, comma 5;

ATTESO che con provvedimento di valutazione di impatto ambientale del Presidente della Giunta regionale n. 0211/Pres. del 27 aprile 1992 è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto di un medio impianto di prestoccaggio per rifiuti tossici e nocivi, ora denominati pericolosi, presentato dall'E.Z.I.T. - Ente zona industriale di Trieste, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. relativamente al progetto esecutivo:

- garantire nei piazzali un'adeguata protezione del Piano di posa dell'impermeabilizzazione in HPDE da ottenersi, per esempio, con la sottostante stesura di uno strato di argilla;
- prevedere l'inserimento di alcuni pozzetti di raccolta a tenuta delle eventuali acque filtranti dai piazzali o di perdita accidentale dalle tubazioni nel sottosuolo;
- prevedere il posizionamento, previo attento studio della falda e dei suoi movimenti, di una serie di poz-

zetti spia per il monitoraggio o il prelievo di campioni d'acqua di falda;

- garantire per la fase di esercizio, la presenza di almeno un serbatoio e un container vuoto per lo stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi per i casi di emergenza;
- prevedere sistemi di sicurezza per evitare i sovrariempimenti dei serbatoi;
- prevedere la realizzazione di un impianto di fognatura autonomo, e ciò nella assenza di altro adeguato impianto; dovranno essere rigorosamente impediti possibili scarichi, anche accidentali, a mare;
- le acque meteoriche provenienti dai tetti dovranno venir convogliate alla fognatura urbana di via Errera o direttamente o con allacciamento a valle dell'impianto di depurazione previsto; in ogni caso le acque meteoriche non dovranno venir immesse nella rete facente capo all'impianto di depurazione suddetto;
- le acque reflue (civili) dovranno venir convogliate all'impianto di depurazione, come previsto; le caratteristiche di tale impianto saranno valutate dall'Amministrazione comunale all'atto della presentazione del progetto esecutivo;
- per quanto riguarda le griglie a pavimento dei piazzali, le stesse dovranno raccogliere solamente acque piovane; a tal fine dovrà venir prevista alla base dei silos contenenti residui tossico-nocivi una vasca stagna per la raccolta di eventuali perdite dai silos stessi; i silos inoltre dovranno avere una copertura regolarmente allacciata alla rete delle acque meteoriche che impedisca la diluizione e la tracimazione da tale vasca di eventuali residui tossico-nocivi a causa di precipitazioni atmosferiche;

2. il progetto esecutivo dovrà essere corredato da un regolamento per la disciplina del conferimento, gestione, movimenti interni ed esterni dei rifiuti;

3. dovrà essere previsto un piano di emergenza per la prevenzione dei danni causati da eventuali incidenti ed essere inoltre fissati gli adempimenti ad esso connessi da porre a carico del gestore dell'impianto;

4. l'Ente proponente è invitato a redigere uno strumento di pianificazione particolareggiato dell'area circostante l'impianto così da garantire la compatibilità con le attività esistenti e quelle previste;

5. l'Ente proponente è invitato ad allestire - anche in collaborazione con gli altri enti interessati - un adeguato sistema di monitoraggio ambientale all'interno delle aree di sua competenza, iniziando con quella interessata dall'impianto;

VISTA l'istanza del 14 febbraio 1995, con la quale l'Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T., con sede nel Comune di Trieste, in via Giovanni e Sebastiano Caboto n. 14, ha chiesto l'approvazione del progetto esecutivo di un medio impianto di prestoccaggio per ri-

fiuti tossico-nocivi, ora denominati pericolosi, da realizzarsi nel comprensorio E.Z.I.T. in Comune di Trieste, progetto redatto in conformità alle prescrizioni del summenzionato provvedimento di V.I.A. e già approvato con delibera del Consiglio direttivo dell'E.Z.I.T.;

VISTA la nota prot. n. 17/2752-95 del 31 maggio 1995, con la quale il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di prestoccaggio in argomento subordinatamente alle seguenti condizioni:

- gli uffici ed il laboratorio siano dotati di regolamentari intercapedini d'aria;
- non vengano accolti esplosivi come erroneamente indicato a pag. 3 della documentazione ed in contrasto con le indicazioni di pagina 7;
- non venga realizzato l'impianto di ossidazione totale per gli scarichi fognari in previsione dell'allacciamento all'impianto di Zaule;
- la rimozione e/o la demolizione di materiali contenenti amianto (tetti in Eternit, centrali termiche, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dal servizio di Medicina del Lavoro sulla base della presentazione del piano di lavoro ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 277/1991;
- per i capannoni adibiti ad attività lavorative, l'integrazione dell'illuminazione naturale mediante lucernari traslucidi, dovrà garantire il rispetto degli standard di superficie illuminante adottati a Trieste;
- le cappe di cui al punto 4.17 della relazione di progetto dovranno essere progettate dal punto di vista fluidodinamico garantendo una velocità di cattura idonea alle reazioni chimiche previste per la tossicità e quantità di prodotti volatili che in queste potrebbero svilupparsi;
- dovrà essere previsto un gruppo doccia - lavandino d'emergenza, protetto dal gelo e tale da garantire un lavaggio immediato in caso di imbrattamento;
- l'illuminazione dei piazzali e delle aree di lavoro esterni dovrà essere di almeno 20 lux in qualsiasi condizione ambientale;
- il bagno cieco del capannone nord dovrà essere dotato di idonea aspirazione forzata;
- le scale d'accesso ai serbatoi dovranno essere a norma di legge;

VISTA la nota n P.T./2217/1.410 - PF di data 19 febbraio 1996, con la quale la Direzione regionale della pianificazione territoriale, in relazione alle opere in argomento, ricadenti in aree vincolate, ha precisato:

- di aver espresso all'interno della procedura della legge regionale 43/1990 sulla valutazione di impatto ambientale il proprio parere favorevole n. P.T./4507/1.410 di data 27 luglio 1991;

- che ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale 43/1990 il provvedimento di V.I.A. sostituisce gli atti e provvedimenti riguardanti le materie di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b);
- di non dare seguito a nuova procedura, sotto il profilo paesaggistico, considerato che, dal raffronto tra la documentazione trasmessa e quella presente presso l'Ufficio di piano, le opere in esame sono le stesse;
- facendo altresì presente che dal D.P.G.R. n. 0211/Pres. di data 27 aprile 1992 pubblicato, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 43/1990, e contenente il provvedimento di V.I.A. per l'impianto in esame si rileva che, sotto il profilo urbanistico è stato formulato un invito da parte del C.T.R. Sezione IV, a redigere uno strumento di pianificazione particolareggiata e che tale strumento è a carico dell'E.Z.I.T.;

VISTA la nota n. 6-96-38149/31/91/115 di data 11 dicembre 1996, con la quale il Comune di Trieste:

- ha comunicato di non aver espresso a suo tempo il parere di competenza relativamente all'impianto in oggetto, richiesto con nota prot. n. AMB. 11687-TS/ESR/943 del 28 febbraio 1995, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, per l'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa e ritenendo comunque applicabile l'istituto del silenzio - assenso, allora previsto dalle suddette disposizioni;
- ha precisato che il progetto in questione è già stato esaminato e valutato dall'Amministrazione comunale in ordine alla procedura di V.I.A. (legge regionale 43/1990, articolo 15), con parere favorevole espresso con D.C. n. 308 del 19 dicembre 1991, i cui contenuti sono stati successivamente recepiti nel D.P.G.R. 27 aprile 1992 n. 0211/Pres. di pronuncia dell'impatto ambientale;
- ha ritenuto che il progetto esecutivo trasmesso corrisponda sostanzialmente a quello precedentemente inoltrato dall'Ufficio di piano e non essendo nel frattempo venuti meno i presupposti della sua validità, può essere confermato in linea generale il parere già espresso, fermo restando l'obbligo di applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 35 della legge regionale 52/1991, relativamente alla variante generale di revisione e di adeguamento al P.U.R.G., la cui adozione con D.C. n. 114 del 26 giugno 1995 è intervenuta successivamente all'emissione del proprio menzionato parere e sulle cui aree industriali - artigianali, fra le altre, l'Amministrazione regionale ha formulato le proprie riserve vincolanti;

RILEVATO che la redazione da parte dell'E.Z.I.T. di un piano particolareggiato dell'area circostante l'impianto, ai sensi del provvedimento di V.I.A. contenuto

nel D.P.G.R. n. 0211/Pres. del 27 aprile 1992, ha coinvolto le valutazioni della Direzione regionale della pianificazione territoriale, dell'Ufficio di piano e del Comune di Trieste in merito alla necessità o meno di tale strumento di pianificazione, strutture che rispettivamente si sono così espresse:

- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, con note prot. n. P.T./3785/1.410 di data 17 aprile 1997 e prot. n. P.T./4849/1.410 di data 9 giugno 1997, ha ritenuto che potesse sussistere l'obbligo della formazione di un piano particolareggiato ai sensi del comma 5, dell'articolo 130 della legge regionale 52/1991, stante la probabile assenza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria per le quali comunque solo il Comune di Trieste è in grado di attestare l'esistenza;
- l'Ufficio di piano, a sua volta, con nota prot. n. UP/2113/G.2.1 di data 26 maggio 1997, ha dichiarato che, pur non sussistendo un esplicito obbligo alla formazione del piano particolareggiato nel voto del C.T.R. nè nel conseguente provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale, la redazione di tale piano possa risultare comunque necessaria;
- il Comune di Trieste, infine, con nota prot. n. 6-97-34135/31/91/84 di data 18 novembre 1997, ha valutato il sito adeguatamente urbanizzato e conseguentemente, ai sensi delle vigenti norme di P.R.G.C., la realizzazione del progetto da approvare risulta soggetta al rilascio della sola concessione edilizia;

CONSIDERATO conseguentemente che, per quanto suriportato ed in applicazione di quanto evidenziato dal Comune di Trieste, la redazione del piano particolareggiato di cui al provvedimento di V.I.A. contenuto nel D.P.G.R. n. 0211/Pres. del 27 aprile 1992 non sia necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in argomento;

VISTA la nota prot. n. AMB./18269-TS/ESR/943 di data 8 gennaio 1998, con la quale la Direzione regionale dell'ambiente ha comunicato all'E.Z.I.T., fra l'altro, il riavvio del procedimento amministrativo relativo al progetto in questione facendo nel contempo presente che il decreto legislativo n. 22 di data 5 febbraio 1997 prevede una nuova classificazione dei rifiuti a cui si deve ora fare riferimento e ha chiesto di evidenziare in modo dettagliato la corrispondenza tra i rifiuti a cui detto progetto fa riferimento e quelli indicati nell'allegato A di detto decreto legislativo ricordando inoltre che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere ora riferito ai rifiuti pericolosi;

VISTA la nota prot. n. ST/So 1467 di data 27 febbraio 1998, con la quale l'E.Z.I.T. ha trasmesso l'equivalenza tra i rifiuti di progetto e quelli indicati nell'allegato A al decreto legislativo n. 22 di data 5 febbraio 1997;

VISTO il «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in mate-

ria di smaltimento dei rifiuti», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrato in vigore in data 25 febbraio 1998, che ha attribuito in via generale le competenze autorizzatorie alle Province istituendo presso ciascuna di esse uno sportello unico;

ATTESO che, in base al comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, per le istanze già in istruttoria rimangono valide le procedure dettate dalle norme previgenti, fatta salva la facoltà del richiedente di riformulare l'istanza all'Amministrazione provinciale competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, dandone comunicazione alle Amministrazioni presso le quali la pratica risulta in istruttoria;

VISTA la nota prot. n. ST/So 2122 di data 25 marzo 1998, con la quale l'E.Z.I.T. ha comunicato che ritiene di non avvalersi dello sportello unico provinciale, in considerazione dell'elevato grado di avanzamento ormai raggiunto dal procedimento autorizzativo espletato dalla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTO il voto n. 21/4/98 del 16 giugno 1998, con il quale il Comitato tecnico regionale, Sezione quarta nel ritenere:

- di considerare idonee le operazioni di deposito preliminare dei rifiuti tossico - nocivi, ora pericolosi, in quanto eseguibili senza pericolo per la salute dell'uomo o senza recare pregiudizio all'ambiente;
- di escludere dall'esame progettuale gli oli usati ed i rifiuti che ai sensi della nuova classificazione prevista dal decreto legislativo 22/1997 sono ora definibili come rifiuti speciali non pericolosi in quanto la competenza autorizzatoria sia per gli oli usati che per le altre tipologie di rifiuto spetta alla Provincia di Trieste;
- di escludere la possibilità di stoccaggio provvisorio di rifiuti ospedalieri, ora definiti rifiuti di ricerca medica e veterinaria, in quanto non si reputa che tali rifiuti possano provenire dal comparto artigianale ed industriale locale;
- di non concordare in linea generale sulla transcodifica dei rifiuti fornita dall'E.Z.I.T. con nota prot. n. ST/So 1467 di data 27 febbraio 1998;
- che la transcodifica dei rifiuti dal codice italiano dei rifiuti a quello europeo avrebbe potuto essere effettuata utilizzando il manuale già predisposto dell'ANPA, manuale che sarà allegato al decreto sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti in corso di emanazione;
- di stabilire pertanto in questa fase le tipologie di rifiuto che potranno essere stoccate provvisoriamente nell'impianto in argomento, identificandole con il codice CER;

- di recepire integralmente le prescrizioni formulate dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» con nota prot. n. 17/2752-95 del 31 maggio 1995;
- di imporre le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) non miscelare le diverse categorie di rifiuto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, 1° comma del decreto legislativo 22/1997 come modificato dal decreto legislativo 389/1997;
 - b) avviare i rifiuti alle successive operazioni di smaltimento entro un anno dal loro conferimento presso lo stoccaggio in questione indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - c) prevedere la presenza di un serbatoio e di un container sempre vuoto per lo stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi per i casi di emergenza;
- di raccomandare infine che l'E.Z.I.T. provveda ad allestire un adeguato sistema di monitoraggio ambientale di tutta l'area in questione;
- esaminato il quadro economico, ammissibile la spesa purché si provveda ad adeguare l'I.V.A. alle nuove percentuali e, trattandosi di Ente pubblico, alle norme in materia di affidamento dei lavori;

ha espresso parere favorevole, subordinatamente alle prescrizioni suddette, sul progetto redatto in data 3 dicembre 1993 dall'ing. Alessandro Turello di Pradamano per la realizzazione, in Comune di Trieste, in via Errera, nel Comprensorio E.Z.I.T., di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, ora qualificato, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, deposito preliminare di:

- 1) rifiuti speciali pericolosi liquidi non altamente infiammabili e/o corrosivi, in 4 serbatoi per una capacità di 120 mc.;
- 2) rifiuti speciali pericolosi liquidi non altamente infiammabili e/o corrosivi e solidi non altamente infiammabili e/o putrescibili, in 378 fusti per una capacità di circa 83 mc.;
- 3) rifiuti speciali pericolosi solidi non altamente infiammabili e/o putrescibili, in 12 containers per una capacità di 264 mc.;

VISTA la nota del 12 ottobre 1998 del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, con la quale è stato proposto di:

- approvare il progetto redatto in data 3 dicembre 1993 dall'ing. Alessandro Turello di Pradamano recependo le prescrizioni indicate nel suddetto parere del C.T.R.;
- autorizzare l'E.Z.I.T. all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare;
- fissare in cinque anni la durata dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare;
- prescrivere all'E.Z.I.T. di presentare, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo

22/1997, apposita domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza del presente provvedimento;

- precisare nel provvedimento di autorizzazione che l'E.Z.I.T. deve comunicare la data di chiusura del deposito preliminare alla Provincia di Trieste, affinché provveda all'accertamento della corretta sistemazione dell'area, al Comune di Trieste, all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ed alla Direzione regionale dell'ambiente;
- imporre inoltre, per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare, le seguenti prescrizioni:
 - A) installare all'interno dell'area oggetto dell'intervento un cartello con gli estremi dell'autorizzazione ed il nominativo del direttore tecnico responsabile nonché tenere copia dell'autorizzazione, del certificato di collaudo e della eventuale garanzia finanziaria prestata a favore del Comune;
 - B) tenere il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, ed il cui modello è stato approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148;
 - C) comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 i dati relativi ai rifiuti gestiti;
 - D) comunicare alla Direzione regionale dell'ambiente, al Comune, alla Provincia, ed all'Azienda per i servizi sanitari competenti, ogni variazione inerente all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare ed, in particolare, ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile;
 - E) accertare che le ditte a cui vengono conferiti i rifiuti per lo smaltimento finale siano regolarmente autorizzate;

VISTA la successiva nota del 15 marzo 1999 del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, con la quale sono state fornite le seguenti ulteriori prescrizioni da inserire nel decreto autorizzativo:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori di realizzazione del deposito preliminare, stabilite rispettivamente in 24 mesi e in 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, ed il nominativo del Direttore dei lavori stessi, dovranno essere comunicate alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste ed alla Direzione regionale dell'ambiente di Trieste;
- nell'eventualità di conferimento della gestione del deposito preliminare a soggetti terzi l'E.Z.I.T. è obbligato a verificare da parte del soggetto terzo medesimo la prestazione di una garanzia finanziaria com-

pletiva di lire 110.953.920.-;

ATTESO che l'E.Z.I.T. con nota prot. n. ST/So 1918 del 16 marzo 1995 ha precisato che procederà all'acquisizione dell'area mediante espropriazione o mediante accordi bonari, avendo specifica competenza in campo espropriativo;

VISTI gli elaborati progettuali debitamente vistati dal C.T.R., Sezione quarta, nella seduta del 16 giugno 1998;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la nomina del collaudatore si provvederà con separato atto dell'Assessore regionale all'ambiente;

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto in argomento e di autorizzare l'E.Z.I.T. alla realizzazione del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare;

RITENUTO, altresì, di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'eventuale esercizio del potere di annullamento;

DECRETA

Art. 1

È approvato il progetto relativo al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi sito nel Comune di Trieste, in via Errera, nel comprensorio dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T., come vistato dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 16 giugno 1998.

Articolo 2

È autorizzata la realizzazione del deposito preliminare di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3

L'Ente per la Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T., con sede nel Comune di Trieste, in via Giovanni e Sebastiano Caboto n. 14, è autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare di:

- 1) rifiuti speciali pericolosi liquidi non altamente infiammabili e/o corrosivi, in 4 serbatoi per una capacità di 120 mc.;
- 2) rifiuti speciali pericolosi liquidi non altamente infiammabili e/o corrosivi e solidi non altamente infiammabili e/o putrescibili, in 378 fusti per una capacità di circa 83 mc.;
- 3) rifiuti speciali pericolosi solidi non altamente infiammabili e/o putrescibili, in 12 containers per una capacità di 264 mc.;

come di seguito specificati:

- 06 *rifiuti da processi chimici inorganici*
- 0601 soluzioni acide di scarto
- 060101 acido solforoso e solforico
- 060102 acido cloridrico
- 060103 acido fluoridrico
- 060104 acido fosforoso e fosforico
- 060105 acido nitroso e nitrico
- 060199 rifiuti non specificati altrimenti
- 0602 *soluzioni alcaline*
- 060201 idrossido di calcio
- 060202 soda (idrossido di sodio)
- 060203 ammoniaca
- 060299 rifiuti non specificati altrimenti
- 0603 *sali e loro soluzioni*
- 060311 sali e soluzioni contenenti cianuri
- 0604 *rifiuti contenenti metalli*
- 060402 sali metallici (tranne 060300)
- 060403 rifiuti contenenti arsenico
- 060404 rifiuti contenenti mercurio
- 060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 0607 *rifiuti da processi chimici degli alogeni*
- 060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
- 060702 carbone attivo dalla produzione di cloro
- 0613 *rifiuti da altri processi chimici organici*
- 061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
- 061302 carbone attivo esaurito (tranne 060702)
- 07 *rifiuti da processi chimici organici*
- 0701 *rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base*
- 070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
- 070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070109 residui di filtrazione assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 0702 *rifiuti da PFFU di plastiche gomme sintetiche e fibre artificiali*
- 070201 soluzioni di lavaggio e acque madri
- 070203 solventi organici alogenati soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070204 altri solventi organici soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070209 residui di filtrazione assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070210 altri residui di filtrazione assorbenti esauriti
- 0703 *rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 061100)*
- 070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070303 solventi organici alogenati soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070304 altri solventi organici soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070309 residui di filtrazione assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070310 altri residui di filtrazione assorbenti esauriti
- 0704 *rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 020105)*
- 070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070410 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0705 *rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici*
- 070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

- 070504 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070510 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0706 *rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici*
- 070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070609 residui di filtrazione. assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070610 altri residui di filtrazione. assorbenti esauriti
- 0707 *rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti*
- 070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 08 *rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ad uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa*
- 0801 *rifiuti da PFFU di pitture e vernici*
- 080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
- 080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
- 080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
- 080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
- 0803 *rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa*
- 080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
- 080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
- 080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
- 0804 *rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)*
- 080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
- 080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
- 080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
- 080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
- 11 *rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli*
- 1101 *rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)*
- 110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
- 110102 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
- 110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
- 110105 soluzioni acide di decapaggio
- 110106 acidi non specificati altrimenti
- 110107 alcali non specificati altrimenti
- 110108 fanghi di fosfatazione
- 1102 *rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi*
- 110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 1103 *rifiuti e fanghi da processi di tempra*
- 110301 rifiuti contenenti cianuri
- 110302 altri rifiuti
- 1304 *oli di cala*
- 130401 oli di cala da navigazione interna
- 130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
- 130403 oli di cala da altre navigazioni

- 14 *rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 070000 e 080000)*
- 1401 *rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura*
- 140101 clorofluorocarburi (CFC)
- 140102 altri solventi alogenati e miscele solventi
- 140103 altri solventi e miscele solventi
- 140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140107 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 1402 *rifiuti dalla pulizia di tessuti*
- 140201 solventi alogenati e miscele di solventi
- 140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1403 *rifiuti dell'industria elettronica*
- 140301 clorofluorocarburi (CFC)
- 140302 altri solventi alogenati
- 140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1404 *rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol*
- 140401 clorofluorocarburi (CFC)
- 140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 140403 altri solventi o miscele di solventi
- 140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1405 *rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)*
- 140501 clorofluorocarburi (CFC)
- 140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 140503 altri solventi e miscele di solventi
- 140504 fanghi contenenti solventi alogenati
- 140505 fanghi contenenti altri solventi
- 16 *rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo*
- 1602 *apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso*
- 160201 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 1604 *rifiuti esplosivi di scarto*
- 160401 munizioni di scarto
- 160402 fuochi artificiali di scarto
- 160403 altri rifiuti esplosivi di scarto
- 1606 *batterie ed accumulatori*
- 160601 accumulatori al piombo
- 160602 accumulatori al nichel-cadmio
- 160603 pile a secco al mercurio
- 160606 elettroliti da pile e accumulatori
- 1607 *rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 050000 e 120000)*
- 160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 17 *rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)*
- 1706 *materiale isolante*
- 170601 materiali isolanti contenenti amianto

Articolo 4

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori di realizzazione del deposito preliminare, stabilite rispettivamente in 24 mesi e in 36 mesi dalla data del presente decreto, ed il nominativo del Direttore dei lavori stessi, dovranno essere comunicate alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste ed alla Direzione regionale dell'ambiente di Trieste.

Prima di dare inizio all'attività di deposito preliminare è fatto obbligo:

- a) di trasmettere copia del certificato di collaudo, redatto dal collaudatore che viene nominato con separato atto dell'Assessore regionale all'Ambiente, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 30/1987;

- b) di comunicare il nominativo del responsabile del deposito preliminare e delle eventuali sue sostituzioni;
- c) di prestare, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, una garanzia finanziaria a favore del Comune di Trieste, della somma complessiva di lire 110.953.920 (centodiecimilioninovecentocinquantatremilanovecentove nti) (Euro 57.302,92), recante l'esplicita previsione del mantenimento della garanzia sino allo svincolo di cui al successivo comma e di trasmettere copia conforme, in bollo, della stessa alla Direzione regionale dell'ambiente.

Detta garanzia, da prestarsi con le modalità di cui all'articolo 2 del Regolamento, approvato con D.P.G.R. 0502/Pres. del 1991, e modificato da ultimo con D.P.G.R. 0310/Pres. del 1997, sarà svincolata, da parte del competente Comune, a richiesta della Società autorizzata, dopo la chiusura del deposito preliminare e dopo l'accertamento, da parte della Provincia di Trieste della corretta sistemazione dell'area.

Articolo 5

Si prescrive che:

- gli uffici ed il laboratorio siano dotati di regolamentari intercapedini d'aria;
- non vengano accolti esplosivi come erroneamente indicato a pag. 3 della documentazione ed in contrasto con le indicazioni di pagina 7;
- non venga realizzato l'impianto di ossidazione totale per gli scarichi fognari in previsione dell'allacciamento all'impianto di Zaule;
- la rimozione e/o la demolizione di materiali contenenti amianto (tetti in Eternit, centrali termiche, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dal servizio di Medicina del lavoro sulla base della presentazione del piano di lavoro ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 277/1991;
- per i capannoni adibiti ad attività lavorative, l'integrazione dell'illuminazione naturale mediante lucernari traslucidi, dovrà garantire il rispetto degli standard di superficie illuminante adottati a Trieste;
- le cappe di cui al punto 4.17 della relazione di Progetto dovranno essere progettate dal punto di vista fluidodinamico garantendo una velocità di cattura idonea alle reazioni chimiche previste per la tossicità e quantità di prodotti volatili che in queste potrebbero svilupparsi;
- dovrà essere previsto un gruppo doccia - lavandino d'emergenza, protetto dal gelo e tale da garantire un lavaggio immediato in caso di imbrattamento;

- l'illuminazione dei piazzali e delle aree di lavoro esterni dovrà essere di almeno 20 lux in qualsiasi condizione ambientale;
- il bagno cieco del capannone nord dovrà essere dotato di idonea aspirazione forzata;
- le scale d'accesso ai serbatoi dovranno essere a norma di legge.

Articolo 6

Per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare si deve:

- A) installare all'interno dell'area oggetto dell'intervento un cartello con gli estremi dell'autorizzazione ed il nominativo del direttore tecnico responsabile nonché tenere copia dell'autorizzazione, del certificato di collaudo e dell'eventuale garanzia finanziaria prestata a favore del Comune;
- B) tenere il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, ed il cui modello è stato approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148;
- C) comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 i dati relativi ai rifiuti gestiti;
- D) comunicare alla Direzione regionale dell'ambiente, al Comune, alla Provincia, ed all'Azienda per i servizi sanitari competenti, ogni variazione inerente all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare ed, in particolare, ogni eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile;
- E) accertare che le ditte a cui vengono conferiti i rifiuti per lo smaltimento finale siano regolarmente autorizzate;
- F) non miscelare le diverse categorie di rifiuto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo 389/1997;
- G) avviare i rifiuti alle successive operazioni di smaltimento entro un anno dal loro conferimento presso il deposito preliminare in questione indipendentemente dalle quantità in deposito;
- H) prevedere la presenza di un serbatoio e di un container sempre vuoto per il deposito preliminare di rifiuti liquidi e solidi per i casi di emergenza.

Articolo 7

Si raccomanda all'E.Z.I.T. di provvedere ad allestire

un adeguato sistema di monitoraggio ambientale di tutta l'area in questione, nonchè di adeguare l'I.V.A. indicata nel quadro economico alle nuove percentuali e, trattandosi di Ente pubblico, alle norme in materia di affidamento dei lavori.

Articolo 8

L'E.Z.I.T. deve comunicare la data di chiusura del deposito preliminare alla Provincia di Trieste, affinché provveda all'accertamento della corretta sistemazione dell'area, al Comune di Trieste, all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ed alla Direzione regionale dell'ambiente.

Articolo 9

Nell'eventualità di conferimento della gestione del deposito preliminare a soggetti terzi, l'E.Z.I.T. è obbligato a verificare la prestazione, da parte della Società che gestisce lo stesso, della garanzia finanziaria in base alla normativa vigente.

Articolo 10

Ai sensi dell'articolo 131, comma 5, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 34/1997, la presente autorizzazione costituisce anche autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 616/1977 e l'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991, come integrato dall'articolo 27 della legge regionale 19/1992 e dall'articolo 63 della legge regionale 34/1997.

Articolo 11

È fatta salva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venir emanate.

Articolo 12

La domanda di rinnovo, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del decreto legislativo 22/1997, dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza del presente provvedimento.

Articolo 13

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle san-

zioni previste dal Titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno, in esenzione da bollo ai sensi dell'articolo 23 dell'ordine 66/1953 dell'ex G.M.A., viene rilasciato all'Ente interessato e l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Trieste, 8 aprile 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 8 aprile 1999, n. 9/CP.

Determinazione dell'ora di inizio e di termine delle giornate venatorie per la stagione 1999-2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

VISTA la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 concernente «Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere»;

ATTESO che, in forza dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 24/1996, le norme contenute agli articoli 2 e dal 3 al 7 della medesima legge regionale n. 24/1996 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 riguardante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

VISTO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata Legge regionale n. 24/1996, fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati dalla legge stessa da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24/1996 con il quale si prevede che il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provveda con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali;

RITENUTO di fissare gli orari di inizio e di termine delle giornate venatorie per l'annata 1999/2000 secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle Effemeridi

aeronautiche per il 1999 redatte dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia dell'Aeronautica militare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1998 concernente le disposizioni in materia di ora legale per l'anno 1999;

DECRETA

1. L'ora di inizio e di termine delle giornate venatorie per l'annata 1999/2000, con esclusione della caccia di selezione agli ungulati prevista dalla legge regionale n. 21/1993, è la seguente:

MESE	PERIODO	GIORNATA VENATORIA	
		ORARIO DI INIZIO	ORARIO DI TERMINE
Settembre 1999	1 ^a quindicina	5,36•	19,34•
	2 ^a quindicina	5,58•	19,03•
Ottobre 1999	1 ^a quindicina	6,14•	18,36•
	2 ^a quindicina	6,36•	18,05•
	dal 31 (inizio ora solare)	5,36	17,05
Novembre 1999	1 ^a quindicina	5,54	16,45
	2 ^a quindicina	6,14	16,30
Dicembre 1999	1 ^a quindicina	6,36	16,23
	2 ^a quindicina	6,47	16,27
Gennaio 2000	1 ^a quindicina	6,49	16,40
	2 ^a quindicina	6,39	17,01

• = ora legale

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 8 aprile 1999

FABBRO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 marzo 1999, n. 851. (Estratto).

**Legge 447/1995, articolo 2, comma 6 e comma 7.
Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTA la deliberazione n. 1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, as-

sunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

– di approvare l'elenco dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - articolo 2, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub A);

– di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente all'elenco sub A allegato alla presente delibera.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato sub A

ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI A SVOLGERE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE

Cognome e nome	Comune di residenza
Dalmasson dott. ing. Luca	Corno di Rosazzo
Scuderi dott.ssa Elena	Monfalcone
Lessanutti dott. ing. Michele	Tolmezzo
Dalpiaz p.a. Tiziano	Pordenone
Gallo p.i. Giulio	Udine
Cipriani geom. Valerio	Udine
Menin p.i. Adriano	Cervignano del Friuli
Goi p.i. Silvana	Remanzacco
Zin dott.ssa Caterina	Codroipo
Burba dott. ing. Francesco	Campolongo al Torre
Dilena geom. Emidio	Gorizia
Sgubin dott.ssa Cristina	Ronchi dei Legionari
Tomada dott. ing. Stefania	Campoformido
Bagarolo p.i. Marialucia	Caneva
Mores dott. ing. Fabrizio	S. Giorgio di Nogaro
Vecellio p.i. Fabio	Udine
Cividini dott. ing. Alberto	S. Vito al Tagliamento
Mascarin dott. ing. Ezio Foresto	Azzano Decimo
Gentilli dott. ing. Vanna	Trieste
Gobbino dott. ing. Iliana	Muggia
Runcio dott. ing. Livio	S. Giorgio di Nogaro

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 marzo 1999, n. 912.

C.C. articolo 2540 - Liquidazione coatta amministrativa della «Igiene e ambiente All Service Soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimata il 26 giugno 1998 alla «Igiene e Ambiente All Service Soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 c.c.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 2 dicembre 1998 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 c.c., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- La «Igiene e Ambiente All Service Soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana, costituita il 3 febbraio 1994, per rogito notaio dott. Vincenzo Ciota di San Giorgio di Nogaro, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 c.c., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Andrea Paoloni, con studio in Udine, Vico Repetella, n. 16, è nominato commissario liquidatore.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1131.

Legge regionale 31/1997, articolo 13, comma 6 - Formazione di nuclei di esperti per l'effettuazione della fase selettiva preliminare finalizzata all'assunzione straordinaria di personale per l'attuazione di programmi comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 31/1997 con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 23 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 26 nel profilo professionale programmatico-statistico, 3 nel profilo professionale di agronomo ed 8 nel profilo professionale di urbanista per l'attuazione di programmi comunitari;

VISTI i conseguenti Avvisi di assunzione per titoli ed esami approvati, per i rispettivi profili professionali come sopra elencati, con decreti del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 651/DR, 650/DR, 652/DR e 653/DR, tutti del 3 marzo 1998;

VISTI in particolare il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 7 di ciascun Avviso dove si prevede lo svolgimento di una fase selettiva preliminare con l'indicazione delle relative modalità;

VISTO il decreto n. 4041/DR del 5 ottobre 1998, con il quale sono state fra l'altro fissate le date, l'ora e la sede in cui sarà effettuata la prima delle prove selettive preliminari previste per le assunzioni in argomento;

ATTESO che tale prova si svolgerà, per i 4 profili professionali previsti, nelle giornate del 12 e 13 maggio 1999;

ATTESO che la fase preselettiva è volta ad accertare:

a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;

b) la buona capacità di operare con i sistemi di videoscrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95, da accertare mediante prove pratiche;

CONSIDERATA la peculiarità delle prove suddette;

RITENUTO di conseguenza di effettuare la preselezione con l'ausilio di sistemi automatizzati avvalendosi della collaborazione di istituti specializzati o di esperti, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18/1996, espressamente richiamato dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997;

CONSIDERATO che i competenti uffici hanno accertato la notevole onerosità dell'ipotesi di stipula di convenzioni volte ad affidare tale incarico di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

ATTESO che presso l'IRFoP prestano servizio dipendenti in possesso, per titolo di studio e curriculum lavorativo, delle professionalità necessarie a svolgere tale specifico incarico;

VISTA la nota n. 6262/DOP/6/OM del 26 febbraio 1999 con la quale la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale ha richiesto alla Direzione dell'I.R.Fo.P. di poter disporre di personale, in servizio presso l'Istituto stesso, esperto in inglese ed informatica per l'effettuazione della preselezione;

VISTA la nota n. 002205 del 12 marzo 1999 con la quale la Direzione dell'I.R.Fo.P. ha dato la propria disponibilità, segnalando i nominativi di alcuni dipendenti esperti, per titolo di studio o esperienza professionale nelle materie suddette;

RITENUTO di formare due nuclei di esperti, uno per l'effettuazione delle prove di lingua inglese ed uno per l'effettuazione delle prove di informatica;

all'unanimità

DELIBERA

Sono costituiti, come sottospecificato, due nuclei di esperti per l'effettuazione della fase selettiva preliminare di cui all'articolo 13, comma 6, della legge regionale 31/1997.

Fase selettiva preliminare di lingua inglese

- dott.ssa Mariangela Biasutti, consigliere didattico;
- dott.ssa Magda Battistuzzi, segretario didattico;
- sig.a Luisella Marcucci, segretario didattico.

Fungerà da coordinatore la dott.ssa Mariangela Biasutti; fungerà da segretario verbalizzante la sig.a Luisella Marcucci.

Fase selettiva preliminare di videoscrittura e foglio elettronico

- sig. Paolo Liveris, consigliere didattico;
- sig.a Luisella Marcucci, segretario didattico;
- ing. Mario Vallon, segretario didattico.

Fungerà da coordinatore il sig. Paolo Liveris; fungerà da segretario verbalizzante l'ing. Mario Vallon.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1135.

**Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4.
Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale conservatore del Libro fondiario.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 12 finanziario-contabile-economico, 5 programmatico-statistico, 10 conservatore del Libro fondiario, 2 geologo, 20 ingegnere, 6 urbanista e infine 10 nel profilo professionale ispettore forestale;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 461/DR del 19 febbraio 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 10 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale conservatore del Libro fondiario;

VISTO il decreto n. 4041/DR del 5 ottobre 1998 con il quale sono state fra l'altro fissate le date, l'ora e la sede in cui saranno effettuate le prove scritte relative alle assunzioni a contratto di cui all'articolo 8 della leg-

ge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che la prova relativa all'assunzione di 10 consiglieri con profilo professionale conservatore del Libro fondiario si svolgerà in data 11 maggio 1999;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20/1996;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO inoltre che l'avv. Giancarlo Lo Cuoco, libero professionista e assistente universitario di ruolo e l'avv. Sergio Serbo, libero professionista, già consigliere di cassazione e giudice tavolo, siano, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della commissione stessa quale componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

all'unanimità

DELIBERA

di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 10 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale conservatore del Libro fondiario, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni:

- avv. Vinicio Martini, dirigente con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996 (ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità), in servizio presso l'Ufficio legislativo e legale, con anzianità nella qualifica dal 10 gennaio 1989, con funzioni di Presidente;
- avv. Giancarlo Lo Cuoco, libero professionista, assistente di ruolo di «Diritto privato» presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- avv. Sergio Serbo, libero professionista, già consigliere di Cassazione e giudice tavolo presso l'Ufficio tavolo di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- sig. Enrico Panusca, segretario, con funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1136.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 12 finanziario-contabile-economico, 5 programmatico-statistico, 10 conservatore del Libro fondiario, 2 geologo, 20 ingegnere, 6 urbanista e infine 10 nel profilo professionale ispettore forestale;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 460/DR del 19 febbraio 1998 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico;

VISTO il decreto n. 4041/DR del 5 ottobre 1998 con il quale sono state fra l'altro fissate le date, l'ora e la sede in cui saranno effettuate le prove scritte relative alle assunzioni a contratto di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che la prova relativa all'assunzione di 5 consiglieri con profilo professionale programmatico-statistico si svolgerà in data 5 maggio 1999;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20/1996;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO inoltre che il prof. Enrico Gori ed il prof. Giorgio Bazo, docenti universitari, siano, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della commissione stessa quale componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

all'unanimità

DELIBERA

di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale programmatico-statistico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott. Giuliano Abate, dirigente con profilo professionale programmatico-statistico, con incarico di Direttore regionale dell'istruzione e della cultura e con anzianità nella qualifica dal 10 luglio 1983, con funzioni di Presidente;
- prof. Giorgio Bazo, professore associato di «Teoria e politica dello sviluppo economico» della Facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- prof. Enrico Gori, professore ordinario di Statistica presso il Dipartimento di scienze statistiche dell'Università degli Studi di Udine, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. Maurizio Miliani, segretario, con funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1137.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale ispettore forestale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale

giuridico-amministrativo-legale, 12 finanziario-contabile-economico, 5 programmatico-statistico, 10 conservatore del Libro fondiario, 2 geologo, 20 ingegnere, 6 urbanista e infine 10 nel profilo professionale ispettore forestale;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 649/DR del 3 marzo 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ispettore forestale;

ATTESO che il già citato articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ha modificato il numero dei posti da attribuire al profilo professionale ispettore forestale, portandolo da 5 a 10;

VISTO il decreto n. 4041/DR del 5 ottobre 1998 con il quale sono state fra l'altro fissate le date, l'ora e la sede in cui saranno effettuate le prove scritte relative alle assunzioni a contratto di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che la prova relativa all'assunzione di 10 consiglieri con profilo professionale ispettore forestale si svolgerà in data 6 maggio 1999;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 20/1996;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO inoltre che il prof. Roberto Del Favero ed il prof. Livio Poldini, docenti universitari, siano, per competenze e curriculum professionale in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della commissione stessa quale componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

all'unanimità

DELIBERA

di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 10 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale ispettore forestale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott. Luigi Corradini, dirigente con profilo professionale ispettore forestale, Direttore del Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, con anzianità nella qualifica dal 7 marzo 1990, con funzioni di Presidente;

- prof. Roberto Del Favero, professore ordinario di «Assestamento forestale e selvicoltura» della Facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Padova, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- prof. Livio Poldini, professore ordinario, di «Ecologia vegetale» della Facoltà di scienze dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. Sergio Schiafini, consigliere, con funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1138.

**Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4.
Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale finanziario-contabile-economico.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 12 finanziario-contabile-economico, 5 programmatico-statistico, 10 conservatore del Libro fondiario, 2 geologo, 20 ingegnere, 6 urbanista e infine 10 nel profilo professionale ispettore forestale;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 459/DR del 19 febbraio 1998 con il quale è stato approvato l'Avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale finanziario-contabile-economico;

VISTO il decreto n. 4041/DR del 5 ottobre 1998 con il quale sono state fra l'altro fissate le date, l'ora e la

sede in cui saranno effettuate le prove scritte relative alle assunzioni a contratto di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che la prova relativa all'assunzione di 12 consiglieri con profilo professionale finanziario-contabile-economico si svolgerà in data 10 maggio 1999;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge regionale 20/1996;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO inoltre che il prof. Tullio Parenzan, docente universitario ed il rag. Bruno Zudetich, già Direttore del Servizio del bilancio della Ragioneria generale siano, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della commissione stessa quale componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

all'unanimità

DELIBERA

di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 12 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale finanziario-contabile-economico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott.ssa Rosella Bizai, dirigente con profilo professionale finanziario-contabile-economico, Direttore del Servizio controllo di gestione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e con anzianità nella qualifica dal 10 gennaio 1979, con funzioni di Presidente;
- prof. Tullio Parenzan, professore associato di Contabilità di Stato della Facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- rag. Bruno Zudetich, già Direttore del Servizio del bilancio della Ragioneria generale, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- sig.a Gabriella Città, segretario, con funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 1999, n. 1139.

Legge regionale 20/1996, articolo 8, comma 4. Nomina commissione giudicatrice della selezione per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato nella qualifica di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dall'articolo 30 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 31 e dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, 12 finanziario-contabile-economico, 5 programmatico-statistico, 10 conservatore del Libro fondiario, 2 geologo, 20 ingegnere, 6 urbanista e infine 10 nel profilo professionale ispettore forestale;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 458/DR del 19 febbraio 1998 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a termine di 8 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale;

VISTO il decreto n. 4041/DR del 5 ottobre 1998 con il quale sono state fra l'altro fissate le date, l'ora e la sede in cui saranno effettuate le prove scritte relative alle assunzioni a contratto di cui all'articolo 8 della legge REGIONALE 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che la prova relativa all'assunzione di 8 consiglieri con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale si svolgerà in data 7 maggio 1999;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per l'assunzione suddetta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge regionale 20/1996;

VISTA la legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 21;

RITENUTO inoltre che l'avv. Marco Marpillero, libero professionista e docente universitario ed il dott. Dario Santin, già Segretario generale del Consiglio regionale siano, per competenze e curriculum professionale, in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a

far parte della commissione stessa quale componenti esterni esperti nelle materie d'esame;

all'unanimità

DELIBERA

di nominare, come sotto specificato, la Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto a termine di 8 unità nella qualifica funzionale di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni:

- dott. Giorgio Drabeni, dirigente con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, con incarico di Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e con anzianità nella qualifica dal 10 luglio 1983, con funzioni di Presidente;
- avv. Marco Marpillero, Avvocato del Foro di Udine, docente dell'Università degli Studi di Udine, membro del Comitato di consulenza giuridica presso l'Ufficio studi Legislativi del Consiglio regionale, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- dott. Dario Santin, già Segretario generale del Consiglio regionale, quale componente estraneo all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;
- sig.a Marina Zucchi, consigliere, con funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**DIREZIONE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO**

Comunicato relativo alla presentazione di nuove domande di finanziamento per interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei Comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, I comma della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

Si informa che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1027 del 7 aprile 1999, possono essere presentate nuove istanze di finanziamento per interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei Comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le iniziative ammissibili sono individuate dall'articolo 1, I comma della legge 30 dicembre 1989, n. 424 ed i criteri di priorità sono indicati nel Programma regionale per la riqualificazione delle attività turistiche.

che pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 di data 30 marzo 1990. In caso di opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, dovranno essere prodotti i relativi elaborati redatti secondo l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 di data 17 febbraio 1999.

Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 30 giugno 1999 alla Direzione regionale del commercio e turismo, viale Miramare, n. 19, Trieste,

con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 febbraio 1990 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1990).

Presso la Direzione medesima sono disponibili i modelli di domanda. Informazioni possono essere richieste al geom. Roberto Feritoia, tel. 040/3775744.

Il Direttore regionale:
dott. Terzo Unterweger Viani

DOCUP Obiettivo 2 1997-1999. Azione: 1.4. - Servizi reali alle imprese commerciali. Pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili ed elenco di quelle escluse.

Pubblicazione ai sensi del D.P.G.R. n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, articolo 17, comma 1.

A) Domande ammissibili

N. Graduatoria	Richiedente e sede legale	Iniziative	Sede della iniziativa	Contributo lire	Contributo euro
1	Ferro Julia S.r.l.	controllo gestione, modalità innovative commercializzazione, sistema qualità, informatizzazione	Monfalcone	64.827.500	33.480,61
2	Panificatori Acquisti Collettivi S.p.A.	controllo gestione, modalità innovative commercializzazione, informatizzazione	San Dorligo della Valle	91.250.000	47.126,69
3	Zenith C S.r.l.	controllo gestione, modalità innovative commercializzazione, informatizzazione	Aurisina	79.800.000	41.213,26

B) Elenco domande escluse

Richiedente e sede legale	Iniziative	Motivo esclusione
Infodata Sistemi S.r.l. - San Dorligo della Valle	modalità innovative commercializzazione, informatizzazione	Improcedibile allegati alla domanda incompleti

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Andreis. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 20/1998.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n.

0104/Pres. del 12 aprile 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 9 novembre 1998, con cui il comune di Andreis ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 24 aprile 1998.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 102 del 30 dicembre 1998 il Comune di Aviano ha adottato, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 34 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fagagna, variante n. 11 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 32/1997.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0105/Pres. del 12 aprile 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 32 del 25 settembre 1997, con cui il comune di Fagagna ha approvato la variante n. 11 al Piano regolatore generale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 4126 del 30 agosto 1995.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Fiume Veneto. Variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 78/1998.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0102/Pres. del 12 aprile 1999, il Presidente della Giunta

regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 78 del 28 dicembre 1998, con cui il comune di Fiume Veneto ha approvato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2679 dell'11 settembre 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 8 del 23 febbraio 1999 il Comune di Gorizia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 35 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 2 (ex n. 6) al PIP a carattere industriale nella frazione di S. Andrea.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 23 febbraio 1999, il Comune di Gorizia ha accolto parzialmente le osservazioni ed opposizioni presentate alla variante n. 2 (ex n. 6) al PIP a carattere industriale nella frazione di S. Andrea, ha preso atto del parere favorevole, in ordine alla variante del Comitato tecnico regionale n. 89/IT/98 del 22 giugno 1998, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Mariano del Friuli. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 17 marzo 1999 il Comune di Mariano del Friuli ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso

la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 14 del 26 febbraio 1999 il Comune di Moimacco ha introdotto le modifiche conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale n. 184/1-T/98 del 16 novembre 1998 e al parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali espresso con nota n. 5020 del 2 novembre 1998, ha respinto le osservazioni ed opposizioni pervenute, ha preso atto del raggiungimento delle intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 con il Ministero delle finanze, Ufficio del territorio di Udine ed ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 1999 il Comune di Moimacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Polcenigo. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 12 del 27 febbraio 1999 il Comune di Polcenigo ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 dell'8 febbraio 1999 il Comune di Tavagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato «Piazza della valle».

Con deliberazione consiliare n. 14 dell'1 marzo 1999, il Comune di Trieste ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano di recupero di iniziativa pubblica denominato «Piazza della valle», ha recepito le prescrizioni di cui al parere del Ministero per i beni culturali e ambientali prot. n. 13645/28.308 ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 10/1982 - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1999.

(deliberazione n. 242 del 29 dicembre 1998 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 26 marzo 1999).

Importi in lire

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	9.948.000.000	20.208.706.402	TITOLO I - Spese correnti	11.660.087.048	108.827.379.487
TITOLO II - Altre entrate	885.991.330	1.520.476.943	TITOLO II - Spese in conto capitale	91.305.411.888	175.887.439.826
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	74.551.762	145.105.649	Totale spese finali	102.965.498.936	284.714.819.313
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.254.438.968	163.790.915.861	TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	138.261.312	138.261.312
Totale entrate finali	14.162.982.060	185.665.204.855	TITOLO IV - Partite di giro	2.567.031.246	3.964.558.102
TITOLO V - Accensione di prestiti	-	-	Totale	105.670.791.494	288.817.638.727
TITOLO VI - Partite di giro	2.567.031.246	4.011.808.086	Disavanzo di amministrazione	-	-
Totale	16.730.013.306	189.677.012.941	Totale complessivo spese	105.670.791.494	288.817.638.727
Avanzo di amministrazione	88.940.778.188	-	Avanzo di amministrazione previsto	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	99.140.625.786	Avanzo di cassa previsto	-	-
Totale complessivo entrate	105.670.791.494	288.817.638.727	Totale a pareggio	105.670.791.494	288.817.638.727
Disavanzo di amministrazione previsto	-	-			
Disavanzo di cassa previsto	-	-			
Totale a pareggio	105.670.791.494	288.817.638.727			

Importi in Euro - cambio 1.936,27 del 31 dicembre 1998.

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.137.713,23	10.436.925,84	TITOLO I - Spese correnti	6.021.932,40	56.204.650,95
TITOLO II - Altre entrate	457.576,33	785.260,81	TITOLO II - Spese in conto capitale	47.155.309,89	90.838.281,76
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	38.502,77	74.940,81	Totale spese finali	53.177.242,29	147.042.932,71
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	1.680.777,46	84.590.948,50	TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	71.406,01	71.406,01
Totale entrate finali	7.314.569,80	95.888.075,97	TITOLO IV - Partite di giro	1.325.761,00	2.047.523,38
TITOLO V - Accensione di prestiti	-	-	Totale	54.574.409,30	149.161.862,10
TITOLO VI - Partite di giro	1.325.761,00	2.071.925,96	Disavanzo di amministrazione	-	-
Totale	8.640.330,79	97.960.001,93	Totale complessivo spese	54.574.409,30	149.161.862,10
Avanzo di amministrazione	45.934.078,51	-	Avanzo di amministrazione previsto	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	51.201.860,17	Avanzo di cassa previsto	-	-
Totale complessivo entrate	54.574.409,30	149.161.862,10	Totale a pareggio	54.574.409,30	149.161.862,10
Disavanzo di amministrazione previsto	-	-			
Disavanzo di cassa previsto	-	-			
Totale a pareggio	54.574.409,30	149.161.862,10			

Servizio del libro fondiario
Ufficio tavolare di Tolmezzo

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Bagni di Lusnizza.

Il Commissario del completamento del libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Tolmezzo ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo a p.c. 790/3 improduttivo in C.C. di Bagni di Lusnizza.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Tolmezzo in via Piave, 1 con orario 9-12.30 dal lunedì al venerdì a partire dal 28 aprile 1999.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Il Commissario del completamento
presso l'Ufficio tavolare di Tolmezzo:
Edda Fulizio

ERRATA CORRIGE

Deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 1999, n. 909. F.S.E., obiettivo 3, asse 3. Avviso per la presentazione di progetti formativi. Ripubblicazione del bando allegato, a seguito di errore di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 15 del 14 aprile 1999.

Direzione regionale della formazione professionale

Bando per la presentazione di progetti formativi per l'integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro degli esclusi sociali

Fondo Sociale Europeo - Anno 1999

Obiettivo 3, asse 3, sub asse 1 «Azioni a favore di migranti, immigrati e nomadi»

Obiettivo 3, asse 3, sub asse 2 «Azioni a favore di portatori di handicap»

Obiettivo 3, asse 3, sub asse 3 «Azioni a favore di detenuti, ex detenuti e tossicodipendenti»

Finalità

L'asse 3 dell'obiettivo 3 è l'asse di intervento rivolto

all'integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro dei soggetti socialmente esclusi o a forte rischio di esclusione sociale tra i quali vanno ricompresi i portatori di handicap (fisico e mentale), i soggetti extracomunitari immigrati nel territorio regionale e provenienti da Paesi in via di sviluppo e da altre aree depresse, ma anche i cittadini italiani emigrati di ritorno purché in condizione di svantaggio, nonché i nomadi, i detenuti, gli ex detenuti ed i tossicodipendenti.

Il presente bando intende quindi promuovere la realizzazione di azioni formative rivolte a giovani ed adulti in condizione di svantaggio finalizzate a creare le condizioni per l'inserimento lavorativo dei beneficiari. In particolare fra le azioni previste rientrano anche tutti quegli interventi che costituiscono un passo intermedio tra la formazione professionale e l'inserimento lavorativo ovvero tutte quelle azioni atte a rimuovere gli ostacoli per inserimento od un rientro in un contesto formativo e di lavoro.

Si invita pertanto formalmente alla presentazione di progetti formativi aventi le caratteristiche di seguito illustrate a valere sull'obiettivo 3, asse 3, sub assi 1, 2 e 3, del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1999.

I soggetti che intendono presentare progetti a valere sul summenzionato obiettivo dovranno essere a conoscenza del documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29 aprile 1998, e successive modificazioni, di seguito denominato «Direttive».

Azioni previste

- orientamento;
- bilancio delle competenze e recupero di conoscenze e abilità;
- percorsi di pre professionalizzazione rivolte all'acquisizione di determinate competenze di tipo trasversale (alfabetizzazione linguistica, informatica e multimediale, organizzazione aziendale, ecc. ...);
- qualificazione di base abbreviata finalizzata all'acquisizione di una qualifica di primo livello.

Tipologia formativa

- orientamento (codice 01);
- formazione permanente per gruppi omogenei (codice 16);
- qualificazione di base abbreviata (codice 03).

In relazione alla tipologia formativa della «Qualificazione di base abbreviata», i progetti presentati che fanno riferimento ad ordinamenti didattici in vigore potranno essere adattati negli obiettivi e nei contenuti

all'utenza specifica. Per tale tipologia inoltre si dovrà fare riferimento esplicito ed esclusivo alle figure professionali di seguito individuate:

Qualificazione di base abbreviata con ordinamento didattico:

Figura professionale:

addetto alla contabilità
 addetto alla manutenzione di parchi e giardini
 autocarroziere
 conduttore di sistemi a CNC
 costruttore alle macchine utensili
 elettricista civile-industriale
 frigorista
 impiantista di sistemi di climatizzazione
 manutentore di motoveicolo
 manutentore elettronico-meccanico per autoveicoli
 manutentore di macchine per l'edilizia e l'agricoltura
 manutentore di sistemi meccanici
 manutentore di sistemi a scoppio diesel di mezzi di trasporto
 montatore manutentore di apparecchiature elettroniche e civili
 montatore manutentore di apparecchiature elettroniche industriali
 montatore manutentore di gruppi meccanici
 montatore manutentore di sistemi di automazione
 operatore grafico
 saldocarpentiere
 termoidraulico

Qualificazione di base abbreviata senza ordinamento didattico:

Figura professionale:

addetto alla lavorazione artistica del legno
 addetto alla lavorazione artistica ferro battuto e rame
 addetto alla preparazione e commercializzazione delle carni
 addetto alle vendite
 calzolaio riparatore
 falegname

gommista
 grafico pubblicitario
 legatore
 muratore
 orafo
 operatore coltivazioni orto floricole
 gelatiere
 operatore agricolo
 ceramista
 carpentiere navale
 tubista
 operatore itticoltura
 panettiere/pasticciere
 parchettista
 pavimentista rivestimentista
 pizzaiolo
 scalpellino
 assistente familiare
 governante ai piani

La presentazione di progetti relativi a figure diverse da quelle elencate non è ammessa.

Soggetti proponenti e soggetti promotori

I progetti formativi, possono essere presentati da enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale, così come indicato nella Scheda n. 2, punto 2.2.1. delle Direttive.

Ogni progetto presentato deve prevedere, secondo la tipologia d'utenza, una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza e che, pertanto, dovranno caratterizzarsi come soggetti promotori dell'intervento. Le modalità di collaborazione tra i Servizi e gli organismi di formazione professionale dovranno essere documentate da apposita lettera di impegno.

Destinatari

- migranti, emigrati di ritorno, nomadi, (ob. 3.3.1);
- soggetti portatori di handicap, fisico o mentale (ob. 3.3.2);
- detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti (ob. 3.3.3).

Presentazione, valutazione ed approvazione dei progetti

I progetti formativi devono essere presentati dai sog-

getti indicati utilizzando il Modello 1 allegato alle «Direttive»; copia di tale modello, nonché della Guida alla presentazione dei progetti, è disponibile presso la Direzione della formazione professionale, via S. Francesco, 37, IV piano, a Trieste, ovvero sul sito Internet della Regione, www.regione.fvg.it

In base alle deroghe ammesse dalle Direttive nel caso di interventi rivolti a soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate il numero minimo previsto per dare avvio all'attività formativa è di 5 unità.

I progetti dovranno pervenire alla Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, 37, 34133, Trieste, entro le ore 13.00 del 28 maggio 1999.

Le proposte di progetto formativo verranno valutate dalla Direzione regionale della formazione professionale secondo le modalità stabilite dalle «Direttive». Saranno collocati utilmente in graduatoria i progetti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 50 punti. Saranno ammessi al finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista.

Particolare attenzione in fase valutativa verrà data all'adeguatezza del proponente rispetto all'attività proposta, alla modalità di integrazione e coordinamento con altre azioni finalizzate al recupero ed all'inclusione sociale dei soggetti destinatari dell'intervento e alle metodologie didattiche previste.

Pertanto, in osservanza alle Direttive i progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri:

- a) affidabilità del proponente, fino a punti 20;
- b) coerenza delle motivazioni, fino a punti 25;
- c) qualità ed organizzazione didattica, fino a punti 35;
- d) congruenza finanziaria, fino a punti 15;
- e) giudizio di sintesi, fino a punti 5.

Termini di avvio e conclusione

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 60 giorni dalla firma della convenzione per concludersi entro il 30 giugno 2000.

Risorse finanziarie e graduatorie

La disponibilità finanziaria per le azioni previste dal presente bando è complessivamente pari a lire 3.100.000.000, così ripartita sui singoli sub assi:

- sub asse 3.1 - azioni a favore di migranti, immigrati e nomadi: lire 1.000.000.000;
- sub asse 3.2 - azioni a favore di portatori di handicap: lire 1.600.000.000;

- sub asse 3.3 - azioni a favore di detenuti, ex detenuti, tossicodipendenti: lire 500.000.000.

Verranno redatte tre distinte graduatorie in funzione del singolo sub asse.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e nell'ambito delle norme che disciplinano la programmazione delle risorse finanziarie sull'obiettivo 3, è ammesso il trasferimento di quote non utilizzate in un sub asse a favore di altro sub asse che, sulla base della valutazione dei progetti e del relativo punteggio, ne garantisca l'utilizzo.

Vigenza delle graduatorie

Le graduatorie derivanti dalla valutazione dei progetti rimangono in vigore fino al 30 novembre 1999. Eventuali progetti approvati e non finanziati, utilmente collocati nella graduatoria, potranno essere finanziati a fronte di risorse resesi disponibili per la mancata realizzazione di progetti finanziati al titolo del presente bando ovvero, anche parziale, di precedenti bandi facenti capo all'asse 3 dell'obiettivo 3.

Il Direttore regionale:
dott. Maria Emma Ramponi

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

SEGRETERIA GENERALE PER LA
RICOSTRUZIONE DEL FRIULI
UDINE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori del complesso edilizio di «Villa Cattaneo» in S. Quirino (Pordenone).

La Segreteria generale per la ricostruzione del Friuli indice una licitazione privata per i lavori di adeguamento antisismico e recupero architettonico e funzionale di edifici catalogati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 interessanti il complesso edilizio denominato «Villa Cattaneo» - vincolato ai sensi della legge 1089/1939 - sito in S. Quirino - piazza Roma, di proprietà dell'Amministrazione comunale di S. Quirino.

L'appalto sarà aggiudicato mediante «offerta prezzi unitari» (legge 2 febbraio 1973, n. 14 - articolo 1 - lettera e) con l'esclusione automatica prevista dall'articolo 44 - comma 1 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Lavori finanziati con fondi dell'Amministrazione regionale e del Comune di S. Quirino.

Importo a base d'asta: lire 2.555.455.854 (1.319.782,81 Euro) esclusa I.V.A..

Iscrizione all'A.N.C.: categoria C2 (ex 3A) per l'importo di Lire 3.000.000.000.

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è previsto in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi.

È prevista la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo n. 406/1991.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 90 (novanta) giorni dalla data della licitazione.

Saranno ammesse le imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle condizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 406/1991.

Non vi sono opere scorporabili.

Per la partecipazione alla gara l'impresa dovrà costituire cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base d'asta; la cauzione definitiva dovrà corrispondere al 10% dell'importo di aggiudicazione.

L'offerente sarà tenuto ad indicare i lavori che intende subappaltare.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - via V. Veneto, 45 - 33100 Udine - telefono 0432-555953 entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso l'Ufficio tecnico della stessa Segreteria saranno consultabili gli elaborati progettuali.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data stessa l'Ufficio appaltante provvederà alla spedizione degli inviti.

Responsabile del procedimento: dott. ing. Giovanni Ganesini.

Udine, 8 aprile 1999

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DEGLI INTERVENTI DIRETTI, DEI CONTRATTI
E DEGLI AFFARI TECNICI:
dott. ing. Giovanni Ganesini

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1999, alle ore 11.00 presso la sede municipale di Gemona del Friuli, nell'Ufficio del Segretario generale, in piazza Municipio, n. 1, si svolgerà il pubblico incanto, diviso in tre lotti, per la fornitura di carte per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser del Comune e delle scuole di Gemona del Friuli.

Le caratteristiche e i quantitativi della carta oggetto dell'asta pubblica sono specificatamente descritti nel relativo bando di gara.

Copia della documentazione di cui sopra, potrà essere richiesta presso l'Ufficio provveditorato del Comune di Gemona, durante le ore d'ufficio (telefono 0432/973243).

L'asta si svolgerà con il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso per ciascun lotto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 (prezzo più basso).

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 13 maggio 1999.

Gemona del Friuli, 15 aprile 1999

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata relativa all'appalto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'impianto sportivo all'aperto «Cosulich» - 1ª fase.

IMPORTO A BASE D'APPALTO: Lire 1.138.864.312.

ENTE APPALTANTE: Comune di Monfalcone - piazza della Repubblica, n. 8 - 34074 Monfalcone - telefono 0481/4941 - fax 0481/45889.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: licitazione privata ai sensi del 1º comma dell'articolo 20 della legge 109/1994 e successive modificazioni.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base d'appalto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 109/1994 e successive modificazioni.

IMPRESE INVITATE: 1) Devescovi Mario - Monfalcone, 2) ICI Coop. S.r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia) 3) Eurocos S.r.l. - Ronchi dei Legionari, 4) Con-

orzio Veneto Cooperativo - Venezia, 5) Cons. Ravennate delle Coop. di Produzione e Lavoro - Ravenna, 6) I.VE.CO. S.r.l. - Cessalto (Treviso), 7) Pessot Costruzioni S.r.l. - Pordenone, 8) Edilcoop Friuli S.r.l. - Gemona del Friuli (Udine), 9) Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna, 10) Chiaradia S.r.l. Caneva (Pordenone), 11) Cons. fra Coop. di Produzione e Lavoro - Forlì, 12) CEI S.r.l. - Fogliano Redipuglia, 13) SEI S.p.A. Monfalcone, 14) Sostero Rino - Lignano Sabbiadoro (Udine), 15) SEI S.r.l. - Staranzano (Gorizia), 16) Pontarolo s.r.l. - Cordovado (Pordenone), 17) Protto S.p.A. - Gorizia, 18) Riccesi S.p.A. - Trieste, 19) Claudio De Carli - Torre di Mosto (Venezia), 20) Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste, 21) SO.C.R.EDIL. S.r.l. - Trieste, 22) Edilfognature S.p.A. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia), 23) F.lli Bertuzzi S.n.c. - Basiliano (Udine), 24) Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine), 25) Costruzioni Albano Cimolai S.r.l. - Fontanafredda (Pordenone), 26) ED.IN.CO. S.r.l. - Monfalcone, 27) Taverna S.p.A. - Udine, 28) Sguassero Costruzioni S.r.l. - San Giorgio di Nogaro (Udine), 29) Alpinia Costruzioni S.r.l. - Tarcento (Udine), 30) Cooperativa Muratori Riuniti S.r.l. - Filo (Ferrara), 31) L'Edile Costruzioni S.r.l. - Mestre.

Imprese concorrenti: 1) Cons. Coop. Costruzioni; 2) Cons. Coop. di Produz. e Lavoro; 3) EUROCOS; 4) Rino Sostero; 5) Clocchiatti; 6) SEI S.p.A.; 7) Luci Costruzioni; 8) De Vescovi; 9) SOCREDIL; 10) De Carli; 11) COVECO; 12) Cons. Ravennate tra Coop. di Produzione e Lavoro; 13) Protto; 14) SEI S.r.l..

Impresa aggiudicataria: Claudio De Carli di Torre di Mosto (Venezia) con un ribasso del 9,28% sull'importo a base d'appalto.

Monfalcone, 6 aprile 1999

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

CASA DI RIPOSO
GIOVANNI CHIABÀ
SAN GIORGIO DI NOGARÒ (Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento parziale del servizio infermieristico (esclusivamente infermieri professionali) - periodo: 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Si rende noto che il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio dell'anno 1999 (millenovecentonovantanove) alle ore 10.00 (dieci) nella sede di questa Casa di riposo - via Cristofoli n. 18, San Giorgio di Nogaro - avrà luogo il pubblico incanto, col metodo a offerta segreta da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso

per l'affidamento parziale del servizio infermieristico (esclusivamente infermieri professionali) periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Le prestazioni dovranno essere svolte con l'osservanza di tutte le prescrizioni riportate dal Capitolato speciale d'appalto, approvato con la deliberazione consiliare n. 5 del 14 gennaio 1999.

Il prezzo a base d'asta previsto dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 è di lire 23.000 orarie, I.V.A. esente, senza limiti di aumento.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare insieme con l'offerta i seguenti documenti:

1) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi. Le cooperative dovranno presentare il certificato di iscrizione all'albo delle cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 7/1992;

2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale la ditta attesta di disporre di personale idoneo (in possesso dei requisiti indicati negli articoli 2 (comma 3 e 4), 8 e 28 del capitolato speciale d'appalto) e sufficiente, immediatamente disponibile per l'esercizio delle prestazioni richieste;

3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale la ditta dichiara di essersi recata sul posto e di conoscere quanto riportato dal capitolato speciale e le condizioni del luogo dove sarà svolta l'attività;

4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale la ditta dichiara di aver svolto per enti pubblici e/o privati l'attività per la quale è indetta la presente gara (da comprovarsi successivamente con certificati, autentici o autenticati nelle forme di legge, rilasciati dai titolari degli enti);

5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, stesa su modello predisposto dall'Ente, relativa all'informazione ed alla partecipazione del personale impiegato in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed igiene dei prodotti alimentari e sul corso di formazione per addetti alla squadra antincendio (decreto legislativo 626/1994 e decreto legislativo 155/1997) per quanto prescritto dall'articolo 8 del capitolato.

Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) possono essere raggruppate in una sola, fermo restando che, quella relativa al n. 5 deve riportare testualmente quanto indicato nel modello predisposto.

Agli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 3 e 4, 5, 7, 8, 17 e 28 del capitolato speciale d'oneri dovrà provvedersi entro e non oltre gli otto giorni prima dell'inizio dell'appalto.

Il capitolato è in visione alle ditte interessate presso

questa Casa di riposo tutti i giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

L'aggiudicazione verrà fatta al concorrente che avrà offerto il minor prezzo orario, tenuto conto di quanto riportato dagli articoli 6 e 8 del capitolato speciale d'appalto e della non ammissibilità di offerta in ribasso rispetto al prezzo base.

L'appalto è ad unico e definitivo incanto e le offerte dovranno essere stese su carta bollata (lire 20.000) e fatte pervenire a questa Amministrazione, esclusivamente a mezzo servizio postale in plico sigillato non più tardi delle ore 12.00 del giorno precedente l'asta. Esse dovranno riportare sulla busta l'indicazione: «Offerta per l'affidamento parziale del servizio infermieristico (esclusivamente infermieri professionali)».

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche se pervenisse una sola offerta valida.

San Giorgio di Nogaro, lì 14 aprile 1999

IL DIRETTORE: dott. Girolamo Cani

COMUNE DI ARTEGNA

(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza «Marnico».

Con deliberazione consiliare n. 17 del 16 marzo 1999, il Comune di Artegnia ha adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato di «Piazza Marnico».

Copia completa del suindicato strumento, è stata depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal 9 aprile 1999. Chiunque potrà prenderne visione e presentare le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.

Artegnia, lì 8 aprile 1999

IL SINDACO: dott. Egidio Madussi

COMUNE DI BUDOIA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «La fornace di calce».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 8 aprile 1968, n. 23;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39 e la restante normativa vigente in materia;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25 marzo 1999 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «La fornace di calce».

Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, durante l'orario d'ufficio, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro detto periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Budoia, 8 aprile 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Vanni Quaia

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito e di adozione del Piano di recupero di iniziativa pubblica n. 14 di largo San Giorgio in Zona di recupero n. 55.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, 2° comma, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dell'1 marzo 1999 esecutiva il 26 marzo 1999, è stato adottato il Piano di recupero di iniziativa pubblica n. 14 di Largo San Giorgio in zona di recupero n. 55.

Ai sensi dell'articolo 45, 2° comma, della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, deve essere depositata

presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19 aprile 1999 al 28 maggio 1999 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano locale «Il Gazzettino» ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 28 maggio 1999, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare osservazioni al Piano di recupero. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano stesso possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 8 aprile 1999

IL SINDACO: Alfredo Pasini

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera all'insegna «Al Picaron». Deliberazione della Giunta comunale 25 marzo 1999, n. 102. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da un numero di stelle da 1 a 5 e che l'attribuzione del numero di stelle è effettuato sulla base dei requisiti minimi qualitativi richiesti;

VISTA la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, tabella A, per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera sita in via G. Astemio, 3/5 all'insegna «Al Picaron» presentata in data 15 gennaio 1999 dal sig. Alberto Vitale, nato a Petrizzi (Cosenza) il 25 giugno 1948, in qualità di Amministratore delegato della Picaron S.r.l. avente sede a San Daniele del Friuli, via S. Andrat, 3;

ACCERTATO, mediante sopralluogo effettuato in data 18 marzo 1999 dal responsabile dell'istruttoria e da un rappresentante dell'Ufficio di polizia municipale, che la suindicata struttura ricettiva, dotata di n. 34 camere per complessivi n. 67 posti letto (capacità ricettiva massima) e da un appartamento per ospiti con n. 2 camere per complessivi n. 3 posti letto, possiede gli standard

qualitativi minimi per il livello di classificazione richiesto, vale a dire albergo di 3 stelle (***);

(omissis)

DELIBERA

1) la struttura ricettiva alberghiera all'insegna «Al Picaron» dotata di n. 34 camere per complessivi n. 67 posti letto (capacità ricettiva massima) e da un appartamento per ospiti con n. 2 camere per complessivi n. 3 posti letto, sita in via G. Astemio, 3/5 a San Daniele del Friuli, viene classificata albergo di tre stelle (***);

2) verso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunci legali.

IL SINDACO: Paolo Menis

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

(Udine)

Modifica dell'articolo 18 dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 26 febbraio 1999, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 29 marzo 1999, al n. 24625 di protocollo, lo Statuto comunale è stato così modificato:

– il comma 7 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«7. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.».

Santa Maria La Longa, lì 12 aprile 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Tonino Di Gianantonio

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato: ambito laghi Paker.

Ai sensi dell'articolo 45, 2° comma della legge re-

gionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 15 del 22 marzo 1999, il Comune di Sesto al Reghena ha adottato il Piano regolatore particolareggiato, di iniziativa pubblica, denominato: ambito laghi Paker.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune, osservazioni al Piano.

Nello stesso termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C., possono presentare proprie osservazioni.

Sesto al Reghena, 15 aprile 1999

IL SINDACO: Daniele Gerolin

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato: ambito Laghi ex Irti.

Ai sensi dell'articolo 45 - 2° comma della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo 1999, il Comune di Sesto al Reghena ha adottato il Piano regolatore particolareggiato, di iniziativa pubblica, denominato: Ambito Laghi ex Irti.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune, osservazioni al Piano.

Nello stesso termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C., possono presentare proprie osservazioni.

Sesto al Reghena, 15 aprile 1999

IL SINDACO: Daniele Gerolin

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto del dirigente del 5° Servizio 6 aprile 1999, n. 8643. (Estratto). Riclassificazione rifiuti di cui all'autorizzazione alla ditta Ecorisorse S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL 5° SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di aggiornare il decreto di autorizzazione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 2/94 - del 6 aprile 1994, prot. n. 14684/92, così come modificato con successivi aggiornamenti di cui ai decreti del 23 gennaio 1998, prot. 1296/98 e del 13 luglio 1998, prot. 12322/98 a fare data dal 7 aprile 1999 fino al 6 aprile 2004.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

F.S.E. Obiettivo 3. Programma operativo «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale». Progetto interregionale per lo sviluppo dei sistemi portuali. Avviso per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata.

1. Campo di applicazione e finalità

Il Programma operativo «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvato dalla Commissione Europea con decisione del 1997, si pone la finalità di innovare il sistema di intervento delle Regioni in tema di formazione professionale, introducendo temi legati al rafforzamento ed all'integrazione tra politiche formative e piani di sviluppo locale. Tutto ciò attraverso:

- la costituzione di elementi di cerniera e coesione tra diverse aree del Paese incentivando la cooperazione tra Regioni;
- il rafforzamento dei sistemi di formazione professionali regionali;
- la creazione di strutture permanente di dialogo sociale;
- la sperimentazione di esperienze e modelli di intervento sul fronte delle politiche occupazionali;
- il consolidamento di iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo.

In questo quadro l'Amministrazione regionale, attraverso la Direzione regionale della formazione professionale e con il concorso della Direzione regionale della viabilità e trasporti, si è inserita in un progetto in rete che vede la partecipazione delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e che intende sviluppare azioni

volte ad agevolare l'occupazione nel settore logistico/portuale. Si è dunque colta l'opportunità data da Parco Progetti di «lavorare» con altre Amministrazioni regionali su temi comuni; in tal modo viene assicurato uno scambio di esperienze e di know how altrimenti non realizzabile e diventa possibile iniziare a ragionare in termini di sistema, con l'omogeneizzazione di metodologie e procedure.

La valenza interregionale dell'intervento ha condotto ad una architettura progettuale che prevede:

- a) una serie di «azioni di sistema», cui si è fatto cenno, che coinvolgono tutti i partner e toccano temi a valenza generale in relazione ad obiettivi di omogeneizzazione metodologica e scambi di esperienze;
- b) lo sviluppo di un progetto regionale, che sviluppa temi e peculiarità del singolo territorio.

Il progetto regionale del Friuli-Venezia Giulia ha inteso in primo luogo, e secondo i principi informativi di Parco Progetti, costituire una rete interna coinvolgente i vari attori interessati. In questo senso si è avuta l'individuazione dell'Autorità portuale di Trieste quale partner pubblico deputato all'attuazione dell'intervento e della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti quale ulteriore competenza settoriale coinvolta. Inoltre, unitamente a questi due soggetti, si è costituito un Comitato di pilotaggio che valuta e monitora l'andamento dell'intervento.

A livello operativo, si è partiti con una ricerca sul fabbisogno formativo che ha preso in esame le realtà portuali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro nonché la rete logistica connessa.

Il presente avviso promuove la presentazione di progetti formativi che rispecchiano le risultanze della citata ricerca e che si indirizzano ad utenza giovane e adulta disoccupata.

Il piano formativo vuole stimolare la domanda di formazione e qualificare l'offerta formativa seguendo quattro principali linee guida di intervento.

1. L'ingegneria di sistema

A livello di ingegneria di sistema, il piano formativo mira a favorire l'integrazione e la specializzazione dei soggetti che determinano l'offerta formativa ed il coinvolgimento attivo anche della domanda nella progettazione e valutazione delle attività.

2. L'innovazione tecnologica e metodologica

Il piano vuole sviluppare tecnologie didattiche innovative quali la simulazione, la multimedialità e la FAD. Si intendono incrementare metodologie didattiche quali il project work e lo stage e diffondere e standardizzare le metodologie per la diffusione dei risultati.

3. L'arricchimento ed ampliamento dei contenuti

Le azioni che saranno realizzate devono arricchire i contenuti delle linee formative già coperte nonché allargare lo spettro di intervento su linee formative oggi non coperte (ad es. il livello operativo).

4. I collegamenti internazionali

Gli interventi formativi devono tendere all'acquisizione di know how dai centri di formazione di eccellenza del nord Europa, sviluppare collaborazioni con i Paesi dell'est Europa e del Mediterraneo ed attivare esperienze di stage internazionali.

2. *Presentazione dei progetti*

I progetti devono essere presentati all'Autorità portuale di Trieste, Punto Franco Vecchio, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 13.00 del 28 maggio 1999.

In ordine alle modalità di presentazione dei progetti nonché alla loro predisposizione, si rinvia a quanto stabilito dal documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive, approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni soggetto proponente è tenuto a compilare in bollo il Modello «A» allegato alle Direttive; tale Modello va trasmesso in un'unica copia per tutti i progetti presentati al titolo dell'obiettivo, oggetto del presente bando. Il progetto formativo deve invece essere predisposto utilizzando il Modello 1 allegato alle Direttive e composto da una Sezione 1A e da una Sezione 1B. Anche in questo caso si richiede la presentazione di un'unica copia della Sezione 1A a valere per tutti i progetti presentati; per quanto riguarda invece la Sezione 1B, è necessario che essa sia compilata per ciascuno dei progetti presentati. Non si ammette l'utilizzo di un'unica Sezione 1B per la presentazione di più progetti, quand'anche dovesse trattarsi di azioni formative ripetute. Con riferimento invece ai progetti rientranti nella tipologia «Stage con borsa di studio», si richiede l'utilizzo del Modello 3.

Copia della documentazione citata - Direttive e modelli -, è disponibile presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via S. Francesco, n. 37, nonché sul sito internet www.regione.fvg.it

3. *Soggetti proponenti e soggetti promotori*

I progetti formativi possono essere presentati dagli organismi indicati nella Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive.

Il ruolo di promotore è affidato ai soggetti indicati nella medesima Scheda n. 2, punto 2.3.

Non è ammessa, all'interno del medesimo progetto, l'assunzione, da parte dello stesso soggetto, della funzione di proponente e promotore.

4. Interventi formativi realizzabili

Gli interventi formativi presentabili a valere sul presente avviso rientrano nell'ambito delle tipologie formative indicate e descritte nella Scheda n. 3 delle Direttive.

a) Tipologia formativa «Specializzazione post laurea e post diploma universitario» - cod. 08. Percorso formativo relativo a «Tecnico della logistica».

- Destinatari: 15 laureati o diplomati universitari in materie economico/giuridiche e tecniche.
- Aspetti qualificanti: internazionalizzazione a livello di docenze e stage. In particolare è obbligatoria la realizzazione dello stage all'estero.
- Durata: 600 ore di cui almeno il 50% di stage.
- Costo massimo: lire 216.000.000.
- Ulteriori aspetti significativi: in ordine al trattamento dei partecipanti si ammette l'erogazione di una indennità oraria per ciascuna ora di formazione effettivamente svolta pari a lire 3.500 in relazione alle ore che non si configurano come stage. Con riferimento invece al periodo di stage che, si ricorda, deve svolgersi all'estero, è ammessa la corresponsione di una borsa di studio nella misura di lire 2.500.000 mensili onnicomprensive delle spese di trasporto, vitto e alloggio.
- Edizioni: 1

b) Tipologia formativa «Stage con borsa di studio» - cod. 14. Realizzazione di 15 percorsi.

- Destinatari: 10 laureati o diplomati universitari e 5 laureandi o diplomandi universitari in materie economico/giuridiche e tecniche.
- Aspetti qualificanti: i periodi di stage, compresi tra i quattro e sei mesi, devono svolgersi presso realtà portuali estere particolarmente sviluppate. Si richiede obbligatoriamente la costituzione di partenariati con strutture di eccellenza esistenti presso tali realtà quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - HPC - Hamburg port consultants di Amburgo;
 - PTC - Port and transport consulting Bremen G.MBH - e BBI - Bremen business international - di Brema;
 - APC - Amsterdam port consultant;
 - TEMPO - Technical and managerial port assistance office - e PMC - Port management consultants BV - di Rotterdam;

- APEC - Antwerp port engineering and consulting - di Anversa;

- Port du Havre consultants e IPEX - Institut portuaire pour l'exportation - di Le Havre.

- Durata: da quattro a sei mesi da rapportare in ore.
- Costo massimo complessivo: lire 280.000.000.
- Ulteriori aspetti: in ordine agli interventi rivolti a laureandi e diplomandi universitari, sono ammessi soggetti iscritti all'ultimo anno di corso, non fuori corso e che abbiano sostenuto almeno il 50% degli esami del penultimo anno.
- Edizioni: 15 a titolo individuale.

c) Tipologia formativa «Qualificazione superiore post-diploma» - cod. 07. Percorso formativo relativo a «Tecnico della logistica e movimentazione merci».

- Destinatari: 32 disoccupati, di età inferiore ai 25 anni, con diploma di scuola media superiore conseguito presso Istituti tecnici.
- Aspetti qualificanti: internazionalizzazione a livello di docenze e stage. In particolare è obbligatoria la realizzazione dello stage all'estero.
- Durata: 700 ore di cui almeno il 50% di stage.
- Costo massimo: lire 530.000.000.
- Ulteriori aspetti significativi: in ordine al trattamento dei partecipanti si ammette l'erogazione di una indennità oraria per ciascuna ora di formazione effettivamente svolta pari a lire 3.500 in relazione alle ore che non si configurano come stage. Con riferimento invece al periodo di stage che, si ricorda, deve svolgersi all'estero, è ammessa la corresponsione di una borsa di studio nella misura di lire 2.500.000 mensili onnicomprensive delle spese di trasporto, vitto e alloggio.
- Edizioni: 2 con 16 partecipanti ciascuna (1 edizione a Trieste e 1 a Monfalcone).

d) Tipologia formativa «Qualificazione di base abbreviata» - cod. 03. Percorso formativo relativo a «Operatore polivalente di magazzino».

- Inquadramento generale della figura professionale: opera nei magazzini portuali, ovvero situati in inland terminal o in piattaforme logistiche. Provvede all'inserimento, prelievo, movimentazione e stoccaggio della merce tramite mezzi meccanici; effettua operazioni accessorie al controllo delle giacenze - spunta ingressi ed uscite, imputazioni contabili; fornisce elementi per la fatturazione delle operazioni; conosce (ed eventualmente propone) le modalità per una corretta gestione delle merci a magazzino - sicurezza, ambiente, conservazione del prodotto, ecc.); cono-

sce - ed eventualmente propone - modalità organizzative per migliorare la produttività delle operazioni di magazzino.

- Destinatari: 45 disoccupati con diploma di scuola media inferiore.
- Aspetti qualificanti: internazionalizzazione dello stage e visite guidate.
- Durata: 700 ore di cui almeno il 40% di stage.
- Costo massimo: lire 600.000.000.
- Ulteriori aspetti significativi: in ordine al trattamento dei partecipanti si ammette l'erogazione di una indennità oraria per ciascuna ora di formazione effettivamente svolta pari a lire 3.500 in relazione alle ore che non si configurano come stage. Con riferimento invece al periodo di stage, qualora svolto all'estero o in realtà nazionali distanti oltre 200 km dalla residenza dell'allievo, è ammessa la corresponsione di una borsa di studio nella misura, rispettivamente, di lire 2.500.000 e 2.000.000 mensili onnicomprensive delle spese di trasporto, vitto e alloggio.
- Edizioni: 3 con 15 partecipanti ciascuna (2 edizioni a Trieste e 1 a Monfalcone).

e) Tipologia formativa «Formazione imprenditoriale di base» - cod. 10. Percorso formativo relativo a «Formazione imprenditoriale nel settore della nautica da diporto».

- Destinatari: 14 disoccupati con titolo di studio vario intenzionati alla creazione di impresa in forma cooperativa.
- Aspetti qualificanti: visite di studio presso realtà significative nazionali ed estere; misura di accompagnamento volta a sostenere la fase di avvio dell'impresa.
- Durata: 600 ore + 150 ore di assistenza allo start up d'impresa.
- Costo massimo: lire 175.000.000 + lire 7.500.000.
- Edizioni: 1.

5. Modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei progetti

Ciascun proponente può presentare progetti relativamente alle tipologie 03, 07, 08 e 10 di cui al precedente punto 4; in ogni caso, in relazione a ciascuna tipologia, si richiede la presentazione di un pacchetto formativo corrispondente al numero di edizioni cursuali previste.

I progetti con codice 07 ovvero quelli con codice 08 devono essere accompagnati dal pacchetto formativo relativo alla tipologia 14. Qualora il proponente presenti sia la tipologia 07 che la tipologia 08, si richiede la trasmissione di un unico pacchetto sulla tipologia 14.

La valutazione dei progetti avviene secondo quanto stabilito dalla Scheda n. 5 delle Direttive e viene svolta dall'Autorità portuale supportata dalla Direzione regionale della formazione professionale con l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio determinato.

In particolare i progetti di cui alle lettere a), c), d) ed e) verranno valutati sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:

- criterio a) Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti;
- criterio b) Coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di 15 punti;
- criterio c) Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 40 punti;
- criterio d) Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;
- criterio e) Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

I progetti di cui alla lettera b) saranno valutati in termini di ammissibilità in considerazione dei seguenti aspetti:

- utilizzo corretto del formulario;
- coerenza progettuale, qualità della formazione e delle caratteristiche dei soggetti formatori;
- coerenza finanziaria.

In relazione alle tipologie formative 03, 07, 08 e 10 si provvederà alla redazione di specifiche e distinte graduatorie. Sarà finanziato il progetto che risulterà avere ottenuto il punteggio più elevato. Con riferimento alle tipologie in ordine alle quali si prevedono più edizioni cursuali (03 e 07), il punteggio riportato nella graduatoria sarà quello medio delle varie edizioni; per l'utile collocazione in graduatoria ognuna delle edizioni presentate dovrà comunque avere ottenuto non meno di 50 punti.

Per quanto concerne la tipologia 14 - Stage con borsa di studio, si provvederà alla loro valutazione nei termini di ammissibilità sopra descritti. Saranno finanziati quelli che, giudicati ammissibili, risulteranno essere stati presentati dall'organismo che avrà ottenuto il punteggio medio più alto fra le tipologie 07 e 08. Nel caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni della Scheda n. 5, punto 5.2, paragrafo 2 delle Direttive.

L'Autorità portuale di Trieste provvederà alla approvazione delle graduatorie e formalizzerà l'approvazione medesima secondo quanto previsto dalla Scheda n. 6 delle Direttive, paragrafi 4, 5, 6 e 7.

6. Durata degli interventi

Le azioni formative in senso stretto devono trovare avvio entro 30 giorni da quello successivo alla formalizzazione dell'approvazione di cui al precedente punto 5 e concludersi entro il 31 maggio 2000.

7. Ulteriori note

Sul sito internet in precedenza citato è reperibile il documento di sintesi della ricerca sul fabbisogno formativo che rappresenta la base sulla quale il presente avviso è stato costruito.

Trieste, 19 aprile 1999

IL PRESIDENTE: Michele Lacalamita

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente sanitario di 1° livello - medici.

Con determinazioni n. 156 e 157 in data 22 marzo 1999 del Responsabile dell'Ufficio del personale, sono state approvate, rispettivamente, le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

– n. 6 posti di Dirigente medico di 1° livello di anestesia e rianimazione:

1. Sternissa Giuliana
nata l'11 settembre 1958 a Trieste
punti 79,900 su punti 100
2. Cutry Umberto
nato il 17 marzo 1951 a Roma
punti 77,500 su punti 100
3. Giorgianni Alessandro
nato il 7 marzo 1966 a Trieste
punti 76,300 su punti 100
4. Furlan Stefano
nato il 31 luglio 1951 a Trieste
punti 76,000 su punti 100
5. Collavo Tania
nata il 24 gennaio 1961 a Treviso
punti 75,700 su punti 100
6. Pegolo Mario
nato il 12 settembre 1949 a Brugnera (Pordenone)
punti 75,600 su punti 100
7. Recanati Doron
nato il 22 gennaio 1957 a Tel Aviv
punti 75,100 su punti 100

8. Barbolan Beatrice
nata il 24 marzo 1966 a Treviso
punti 67,800 su punti 100
– n. 1 posto di dirigente medico di 1° livello di neurologia

1. Martinello Francesco
nato l'11 luglio 1964 a Rovigo
punti 82,600 su punti 100
2. De Vuono Carlo
nato il 22 luglio 1961 ad Aprigiano
punti 72,447 su punti 100
3. Benedetti Mara
nata il 16 ottobre 1965 a Rovereto (Trento)
punti 63,100 su punti 100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di primo livello, disciplina ortopedia e traumatologia.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 210 del 19 marzo 1999 esecutiva ai sensi di legge é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

RUOLO SANITARIO

- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico di primo livello
- disciplina: ortopedia e traumatologia posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del decreto sopra chiamato, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Prove di esame:

- a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.
 - 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di

appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;
- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento

sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle

certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna, n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30^o giorno dalla data di pubblica-

zione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

10 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o re-

vocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni 1o piano (telefono 0432/553030 e 0432/553029) - via Colugna, n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Filippo Marelli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

..l.. sottoscritt...(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di I livello di ortopedia e traumatologia bandito il con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a il
- di risiedere a, via, n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo:
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il presso (Università) (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguita il presso (Università) (b);
- di essere iscritt... all'Ordine dei medici di
- di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di conseguita presso l'Università di (b),
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (indicare, ai fini della valutazione i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria:
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig.
 - via n.
 - telefono n.
 - cap. n. città

DICHIARA INOLTRE

*Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

(firma autografa e non autenticata)

.

*Nota bene: in questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA
MEDICO-PSICO-PEDAGOGICA
C.A.M.P.P.

UDINE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore della mediazione 6^a q.f. - area educativa.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore della mediazione.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità magistrale, o classica, o scientifica, ovvero del diploma di perito aziendale.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ufficio protocollo del consorzio - via Diaz, n. 60 - Udine. Bando completo presso C.A.M.P.P. - Udine, via Diaz, 60 - telefono: 0432/26801.

IL DIRETTORE: rag. Sandro Tudorov